

DELL' ORIGINE
E DEI PROGRESSI
DELLA ZECCA
IN VERONA

OVE SI SPIEGANO ALCUNE LETTERE
IMPRESSE SULLA SUA ANTICA
MONETA NON INTESE DAL
SIG. MURATORI.



Anno MD. CD. CCLXXVI.

Presso l'Erede di Agostino Carattoni;
Con licenza de' Superiori.

*Bibliot.
Benedictina*



A SUA ECCELL. REVERENDISS.

MONSIGNOR

**GIOVANNI
MOROSINI
VESCOVO DI VERONA.**



A Lezione qui dentro descritta essendo appunto quella, che fu decorata dalla generosa presenza di VOSTRA ECCELLENZA REVERENDISSIMA, quando io ebbi l'onore di recitarla nella Sala dell'Accademia degli Aletofili; per questo solo, ancorchè ogni altro mo-

a 3

tivo

tivo di convenienza le manchi, a Voi
ell'è dovuta in attestato di gratitudi-
ne or che viene alla luce, approva-
ta dal giudizio di que' due Signori Ac-
cademici eletti a considerarla per la
sua pubblicazione. Ma conciossiachè
Voi già siete e per dignità e per me-
rito Capo illustre di questa Chiesa e
Padre amoroso di questa Patria vi si
conviene ancora pel suo argomento
l'Opera ch'io v'offerisco; rilevando-
si agevolmente da Essa l'antico lu-
stro della vostra Sede, e della nostra
Città nel diritto all'una e all'altra
comune della Moneta.

E per dir vero alla parte di S.
Zenone (che così è chiamata nel-
le Carte de' tempi addietro la ra-
gione del Vescovo, e della Chiesa di
Verona) ed a quella del Comitato
(con tal voce il Reggimento Civile
figni-

fignificandosi) siccome comune era il gius delle Tanse, e degli altri diritti pubblici, per cui fin sotto de' Re Pipino, e Carlo Magno unitamente l'una e l'altra concorfe al rifarcimento de' pubblici edificj; come abbiamo dalla Notizia del Giudicato del 798., estesa solo nell'Anno 837; così il gius della Zecca, e'l provento della Moneta non v' ha dubbio, che ad amendue comune pure non fosse.

Questo diritto per tanto del Vescovo sulla Moneta, anche fra le fatali vicende delle Città d'Italia, venne dal Barbarossa riconosciuto nell' Anno 1154; in cui con ispecial Privilegio fra gli altri onorevoli titoli attribuitigli, questo pure volle quel Principe ad effo Vescovo preservato. Allorchè poi scosso il giogo della passata oppressione stabilite furono dal Pubblico

co

co nostro Leggi, e Statuti per un Governo di libertà nell' Anno 1228, dichiarato in questo si volle *il fatto di tale Moneta*, ch'è come dire il giusto ripartimento de' proventi della medesima.

Quindi nel Capo CX. di questo Statuto medesimo dichiarano i Magistrati con lor giuramento di non dipartirsi da quanto in passato sopra di ciò fu stabilito da' loro Maggiori: *Secundum quod Consules, & Potestas sunt adstricti Episcopo de facto Monetae*: d'onde si vede, ECCELLENZA REVERENDISSIMA, quanto glorioso pel grado vostro questa memoria riesca, sicchè poche altre Città dell' Italia credo che in questo, a fronte della nostra, possano avanzar altrettanto per ugualiarla.

Degnatevi dunque che ve ne priego,

go , ECCELLENZA REVERENDISSIMA ,
di scorrere con l'occhio vostro erudi-
to, e cortese questi pochi fogli a Voi
dedicati , e me favorire secondo 'l
consuetudo della somma gentilezza vo-
stra d'un benigno compatimento; che
così adempierassi l'unico voto ch'io
concepisco nell'atto di presentarveli.



ES-

ESTRATTO DAGLI ATTI
DELL'ACCADEMIA DEGL' ALETOFILI

*Di Verona il Giorno 14. Settembre
MDCCLXXV.*


A Ttesa la relazione avutasi del Sig. Co:
Zaccaria Betti, e del Sig. Francesco
Lorenzi eletti per esaminare la Difertazio-
ne di Monfig. Canonico March. Giangiaco-
po Dionisi intorno la Zecca, ed una Mone-
ta Veronese recitata il mese d'Agosto Anno
corrente nella Pubblica Radunanza, l' Ac-
cademia concede al medesimo di publicar-
la col nome di Accademico Aletofilo.

Zaccaria Betti Segret. perpet.
Bortolommeo Lorenzi Segret. perpet.

PRE-

PREFAZIONE

*Qui nodum hunc aliter solverit , erit mihi
profecto magnus Apollo.*

I.  *Essere scorsa quasi la metà
del Secolo da che piacque
al Celebre Sig. Preposto
Lodovico Antonio Mura-
tori nella XXVII. Dissertazione delle
Antichità Italiane con obbligante eccita-
mento di provocare in certo modo gli
eruditi Veronesi di allora sulla interpre-
tazione di certe Sigle, le quali compon-
gono le due faccie della nostra Moneta,
senza che alcuno di questi siasi preso l'as-
sunto, e data la cura di rintracciarne
il lor senso, per soddisfare in qualche
parte quel gran Letterato, che a Vero-
na sin d' allora ha lasciato il mal fon-
dato sospetto di non saperne molto del-
le cose proprie; fu il solo motivo che
l'Autore, benchè l'infimo tra quelli che
studiansi di vie meglio investigare le
cose della sua Patria, abbiassi creduto in*

A

debi-

debito di dare al pubblico in questo proposito qualunque siasi il suo sentimento; e far vedere, se non al Sig. Muratori, che da parecchi Anni con grave perdita delle Lettere a miglior vita se n'è passato, almeno alla Republica degli Eruditi in cui vive esso ancora, e viverà sinchè essa sia per godere l'aura felice della sua gloria, esservi nella Patria chi pronto sia sempre l'onor suo a vindicare, e per essa ogni maggior incontro a sostenere.

Era necessario prima di dar la materia, premettere alcune cose sul particolare della Moneta, che nel breve corso di una Lezione Accademica non era possibile di ciò fare. Quest'è lo scopo della Prefazione seguente.

E' da sapersi in primo luogo, che molto tempo prima dell'acquistata Libertà delle Città Italiche per la Pace di Costanza, alcune di esse, e tra queste la nostra, aveano il gius di batter Moneta. Verona però non fu così fortunata, come alcun'altre, di averne sin'ora dal seno della Terra in cui giac-

giaccion forse sepolte, rintracciata veruna prima di questo tempo.

La più antica, secondo il mio avviso, che abbiassi ora tra noi, cioè nel Museo de' March. Muselli, è dell'Imperatore Otton II., o III., cioè battuta in Verona sotto il suo Imperio prima della Pace di Costanza, e vi si legge da una parte VERONA, con una Croce che la divide per mezzo, e dall'altra OTTO. IMPERATOR. A. Disfi la più antica; mentre l'immaginarsela di Otton IV, circa il 1229., non regge colla libertà, in cui s'era posta inrieraamente la Città nostra a tal tempo; nè col Civile Statuto dell'anno 1228 in cui si vede libero a noi il gius della nostra moneta.

La seconda trovasi presso il Sig. Dott. Leonardo Targa, che un ricco, e scielto studio di medaglie si è procurato. Ella è battuta sotto l'Imperio di Lotario II; ivi da una parte leggesi VERONA, e dall'altra d'intorno la rozza effigie di Lotario: LOTHARIVS. IMP. A. anche questa prima della Pace di Costanza.

Dopo di queste due succede quella, le di cui Cifre propongo in questo Libretto a spiegare; e venne conziata poco prima, o circa il tempo della Pace, in cui la Città nostra con tutte l'altre nella detta Convenzione comprese, riacquistarono la lor libertà, ed è presso il Sig. Arciprete Campagnola.

Sopra di questa volle Verona spiegare i fastosi titoli della nobile, ed antica sua origine, e de' suoi pregi aviti; e sono ristretti in quelle Cifre di CI. EV. CI. IV. come fecero in altro modo anche le altre indicate Città, cioè con non dissimili motti.

Succedono quindi le Scaligeriane; ed in queste non dicbinando molto dalla prima forma, s'impresero le stesse Cifre, colla sola aggiunta vicino alla Croce, di una piccola Scala; in segno che sotto il loro governo vennero desse battute. Se non che invece di rilevarvi le Lettere nel suo vero Conio, fecesi invece così. CI. VÆ. CI. VI. cioè invece di EV. si rovesciarono in VÆ. ma colla E al rovescio; ed il IV. in VI. cosa che tanto più fece perder la traccia della

della vera intelligenza dell'antico motto.

Altre Scaligeriane in seguito si coniarono; ma con queste intieramente si dichinò dal primo conio; ed invece delle antiche sigle, si cominciò ad imprimervi il solo nome di VERONA CIVITAS. con una Scala al di fuori; ed ora la figura del Santo Vescovo, e Protettore S. Zenone col rovescio di Verona Civitas; finchè nel 1375 gli ultimi de' Scaligeri altro non ci notarono che il loro nome, ora abbreviato, ed ora mezzo a disteso, e tal' ora con semplice Monogramma.

Passata Verona sotto il Dominio de' Duchi di Milano; non più la Scala, ma la biscia vi comparisce, col motto di DVX. MEDIOLANI. VERONÆ. COMES. VIRTVTVM; ed altri impronti che ponno vedersi presso del Muratori nella Dissertazione indicata.

Di quelle coniate sotto il Dominio de' Carraresi, ossia di Francesco II. da Carrara, non mi è riuscito vederne sin' ora alcuna, forse perchè per poco stette Verona sotto di sua conquista.

L'ultima che in Verona siasi battuta è la più insigne in apparenza e la più onorevole per la Città nostra, essendo di maggior forma, ed in Oro; ella è nel Museo Muselli.

Porta dessa al di fuori il singolar pregio in quella stagione di Città Metropoli: VERONA. CIVITAS. METROPOLIS. coll' impronto nel dritto di Massimiliano Cesare coll' aquila, nel di cui petto si sporge lo stemma della nobilissima Casa d' Austria.

Con questa moneta si viene nello stesso tempo ad intendere ciò che ricerca quì pure da' Veronesi il Sig. Muratori, sopra un' altra simile moneta che ha nel dritto l' impronto del Protettor S. Zenone col motto S. ZENO . PROTECTOR. VERONAE, e al di fuori un' imagine coll' altro DVX. AVSTRIAE, mentre vedesi chiaro, che questo Duca dell' Austria era appunto Massimiliano.

Simili monete vennero coniate in tempo che per la Lega di Cambrai divenne Massimiliano Padron di Verona; e perciò cessa il motivo di rispondere al Mu-

Muratori predetto sopra questa ricerca; essendo egli pure in questo con noi d'accordo : nisi percussus, dice egli, hic numus fuerit postquam Maximilianus I. Augustus secundum Cameraensis foederis pacta Veronensi Civitate potitus fuerit, eruditis Veronensibus illius interpretationem commendo.

II. Vorrei lusingarmi colla interpretazione esposta nella breve Lezione, che qui a' miei Lettori presento, di aver soddisfatto nel miglior modo alla aspettazione del pubblico, come ho buon fondamento di credere per lo studio che ho fatto sulla intelligenza di quelle Cifre, di cui il Sig. Muratori dagli eruditi Veronesi di quel tempo ne ricercava. La stranezza, che a prima vista presenta la mia Lezione delle due prime Sigle EV. per Euganea, si andrà in seguito addimesticando, se si rifletti, che gli Euganei così detti, o non furono giammai Popoli reali; o se furono in realtà, come par dalla testimonianza di tanti Scrittori antichi e moderni, essi poi vennero talmente immascherati da' Greci con si-

mile epiteto, che a dire il vero non si può rintracciar nell'origine, se non la sola etimologica sua sussistenza.

Leggasi il nostro Panvinio, (Antiq. Veron.) ed egli ci dirà che questi Euganei furono così da' Greci chiamati per la eccellenza, e nobiltà de' loro maggiori. Euganeos Græci vocant, qui nobiles majores habent.

Livio all'opposto (Cap. 19. del Lib. V.) che li vuol popoli reali, non sa però nè men esso affermare di qual razza si sieno; se non che, dice egli, abitavano tra l'uno e l'altro Mare, e l'Alpi prima di essere scacciati dagli Eneti. Ma se ciò è vero, secondo il suo dire, e senza dubbio, haud dubie; dunque secondo Livio gli Euganei eran Toscani. Qui però non conviene con Plinio, e con altri; mentre Plinio li vuole abitatori dell'Alpi Graje, non delle Retiche, o Giulie, come pare che intenda Livio: Grajarum Alpium incolas, præstantesque genere Euganeos, inde tracto nomine. (Lib. 20. Plin.) Che vuol dire o Greci di migrazione, per origin-

ginario stabilimento, o co' Greci immedesimati per acquisto de' Luoghi a quali poi si diede il nome di monti Greci, non mai Toscani, Etruscchi, o Latini, come dice Livio.

Lo che se è cost; il nome di Euganei dato a cotesti abitatori dell'Alpi, non è che un etimologico suono di nome, che Plinio ci spiega con quel suo detto præstantes genere Euganeos, inde tracto nomine; notisi quell' inde tracto nomine.

Lascio per brevità, e per non tessere con un Proemio una dissertazione, di parlare come dovrebbe di questi antichi abitatori d'Italia di cui ogn'uno scrive a capriccio. Vedi Cellario, Cluverio, Biondo, l'Alberti, e recentemente Monsig. Guarnacci nelle sue Origini Italiche.

A me basta solo che si consideri, che Plinio istesso, il quale era pur di questo Paese, mostra intorno di questi Euganei di non saperne meno di quello ne sappiamo noi ora. In fatti nella descrizione d'Italia siegue esso, oltre Catone, Car-

A 5

nelio

nelio Nipote, che pur esso si dice abitatore di queste contrade: Padi accola; e pure parlando Plinio di questo suo conterraneo, mostra di non credergli nè punto, nè poco nella descrizione de' popoli Italiani: plerique dixere falso, & Nepos Cornelius etiam Padi accola; e la ragione è, perchè siccome la Storia, ed altre scienze, specialmente le Mitologiche, così la Cosmografia da Catone, e da Cornelio seguita, proviene dal favoloso fonte de' Greci, i quali talmente l'han guasta, e in modo corrotta, che poco se ne può trarre di vero. Vaglia la verità, Plinio istesso obbligato a seguirli nella sua descrizione se ne vergogna insieme, e palesa il suo rincrescimento: Pudet a Græcis Italiae rationem mutuari; di qui la sua confusione nel darci l'origine delle cose della sua Cosmografia.

Non par vera che dopo aver messa Verona nel tener degli Euganei, e Reti, Euganeorum, & Ræthum Verona, e di averli amendue questi popoli dichiarati di origine Tosca, e Latina,
La-

Latini juris Euganeæ gentes, se ne smen-
 tisca poi quasi subito, e li faccia diven-
 tar mezzi Greci, cioè abitatori dell' Al-
 pi Greche, colla loro Capitale che ci
 nomina di Stonos, di cui non si è anco-
 ra convenuto tra gli eruditi il suo sito,
 Grajarum Alpium incolas: inde tracto
 nomine; che vuol dire una bellissima
 indovinella.

Che che sia intanto di tutto questo, e
 di altro che dir potrebbesi di questi Po-
 poli, se fosse luogo; è sempre vero però,
 che Verora fu sempre considerata, e si è
 creduta in seguito di derivare da nobi-
 le, ed eccellente origine; come di illustre,
 e generosa stirpe furono da Plinio, e da
 gli antichi considerati quegli Euganei,
 così detti, ἀπὸ τῆς εὐγενείας, i quali
 assieme co' Reti si danno per fondatori os-
 sia ristauratori dell' antica nostra Città.
 Conchiudo quindi, non essere fuor di
 proposito il credere, e stabilir anzi, che
 la Città nostra al primo apparire del-
 la libertà, spiegato abbia le glorie di
 questa sua nobile Origine, e le genero-
 se imprese de' suoi Cittadini che in ogni
 tem-

tempo si sono resi meritevoli di discendere da simili Euganei cioè da nobile, ed Etrusco Lignaggio, e che credendole meritamente a se convenienti e dovute, le abbia in allora in modo particolare espresse, e quasi eternate nel Conio di sue Monete, e nell'impronto de' pubblici suoi Sigilli col motto seguente

Est justis latrrix Urbs hæc & laudis amatrix.

III. Più piana poi riesce e chiara la spiegazione della seconda Cifra della Moneta, ove di facile ogn' un vi rileva l'altro epiteto di Civitas Juris cioè Città del Dritto, dell' Equità e della giustizia; CI. IV.

Il vedersi tutt' ora nel nobile, ed insigne Collegio de' nostri Giudici in tutto il suo vigore lo special Privilegio di giudicare qui in Verona deffinitivamente le Cause della Città di Cataro nella Dalmazia; autentica in certo modo quanto io avanzo nella seconda parte della Lezione; cioè, che a Verona anticamente, come alla sede de' più illuminati Sapienti, ed incorrotti Giudici,

ricor-

ricorrevasi da ogni parte, siccome a Sparta, per la esecuzione delle Leggi, e per il mantenimento dell' equità, e della giustizia. E perciò non dico a torto, che quelle Lettere di GI. IV. altro non abbiano a dire, che Civitas IVRIS.

Tocco in ristretto sul fine della Lezione la serie della antica nostra Jurisprudenza, ossia delle persone che in questo Distretto trattarono, o resero pubblicamente giustizia, cominciando dal Secolo VI, sino alla Pace di Costanza. Sarebbe stato troppo nojoso il tesserne di queste partitamente la lunga nomenclatura. Mi dispenso da ciò anche in questa Prefazione. Basta per saggio vederne nelle Antichità Veronesi del gran Panvinio, e nel Biancolini nella serie de' Conti, e Governatori di Verona; ciò che può bastare alla giustificazione di quanto ho avanzato, cioè, che Verona fu sempre illustre, e famosa nell' amministrazione della giustizia, e nella rettitudine del suo governo, per cui a ragione volle ciò espresso sulla Moneta
con

con quelle cifre di *CI. IV.* , che vuol dire *Civitas Juris* .

Se si prendesse la cosa più addietro , cioè al tempo di Giulio Cesare , e di Augusto che la ritornò allo stato primiero di libertà esente da' Presidi ; si vedrebbe ella governarsi colle proprie leggi , e reggersi co' suoi Magistrati , partecipando della Cittadinanza Romana , e con voto . Si potrebbe accennare in questo caso un buon numero de' nostri antichi juridicundi , quai ci sono restati sulle Lapide , e nelle Iscrizioni ; chi colla podestà Edilizia , e chi colla questura del pubblico Erario . Mentre questi , secondo il Chimentel . De hon. bifell. Cap. 4. nuncupabantur juridicundo quod de tota politia cognoscerent . Sicchè , o si voglia considerare Verona come Colonia Romana , rettafi però co' proprj Magistrati , e colle proprie Leggi ; o ne' Secoli posteriori sotto il Dominio de' Longobardi ; o in fine nello stato della riacquistata sua libertà co' proprj Statuti , e particolari consuetudini ; si vedrà mai sempre essersi ella governata gradatamente con una Polizia , e con una

una regolata serie di Leggi, e di Magistrati, che la rese per ogni parte, ed in ogni tempo rinomata, e famosa.

IV. Taccio de' ragguagli nello spaccio di questa nostra moneta perchè mi sembrano se non del tutto inutili, almeno poco adattabili a questa stagione, o sono per la maggior parte anche incerti, e fallaci, non potendosi in oggi rilevar a dovere il valor delle merci di que' tempi, de' comestibili, e de' travagli degli artigiani per ragguagliarne colla presente moneta, e corso di altro denaro, il valore di quella d' allora: e poi, cid ancor che facessi, cui bono?

Per esempio, a terminare in buona forma, come abbiamo al presente il Campanile della insigne Basilica di S. Zeno, si sono spesi dall' Abbate Gerardo nel 1178 Lire 500. Chi può far adeguato ragguaglio di quello si spenderebbe al di d' oggi a denaro corrente pareggiandolo con quello d' allora? il miglio parimente, frumento, ed altro in quell' anno medesimo di somma penuria fu venduto 12. 18. 20. e per sino 23. soldi il Mog-

Moggio . Dimando io che ragguaglio adeguato di questi generi pud farsi al presente colla corrente moneta ? Fanatismi Letterarj , e bizzarro perdimento di tempo , a mio avviso , si è tutto questo .

Mi par bene ciò non ostante , a onore del vero , ed a lume di chi alle volte volesse divertirsi alcun poco , di di notar quì , come un ottimo Trattato , che ha per titolo : Osservazioni sopra le lire , e monete Veronesi , si è aggiunto alla Prima Parte della Cronica del Zagata , stampata in Verona nel 1745 . Ma dove credevasi , che si esaurisce il punto dell' antica Moneta , come promettefi nel Frontispicio ; tutta la cosa consiste in calcoli per lo più , e ragguagli che non fanno al caso della Questione presente propostaci dal Muratori . Per altro ha egli questo Trattato tutto il suo merito , e serve se non altro a maggior illustrazione della presente Lezione , cui rimetto il Lettore per non replicargli quì doppiamente l' incomodo .

Con-

Convieni bensì osservare pria di dar fine al Proemio, ciò che s'incontra nello Statuto dell'anno 1228. Al Cap. 110; Si propone il titolo de Cudenda Moneta; non tudenda, come sta scritto, mentre in tal caso si deve dire tudenda, e nell'altro Cap. 80: quello De pœna circumcidentis denarios Veronæ. Dal primo si raccoglie come sul fatto della Moneta, e per la stessa Moneta, de facto Monetæ, & pro ipsa Moneta, la metà della Zecca e suo provento spettava al Vescovo. Sia che il Vescovo prima della Pace di Costanza avesse ottenuto Imperial Privilegio di batter moneta, come tant' altri d'Italia; ma di ciò non costa chiaramente di quel di Verona, come dico nella Lezione, trovandosi anzi all'opposto nel Privilegio di Federico I. dell'anno 1154, in cui da quel Monarca non gli si concede al Vescovo nostro la Moneta, che già avea da gran tempo sino sotto i Re Franchi, e Longobardi; ma solo gli si conferma ciò che avea già di suo gius, come nello

stesso

stesso modo gli si confermano tant'altre sue antichissime giurisdizioni. O sia che l'Episcopio, e 'l Comitato nella libera introduzion della Zecca siansi in questo fatto accordati, come par più probabile; quindi secondo i patti, che la principio nell'introdursi la Zecca tra il Vescovo, e i Cittadini si son stabiliti, secundum quod Consules, & Potestas sunt adstricti Episcopo de facto Monetæ, il Podestà, e 'l Consiglio con questo Capo giurano di osservarli nell'ingresso del lor reggimento.

Dal secondo poi, si rileva la somma gelosia del nostro governo di mantenersi nell'universale concetto in cui era Verona di battere, e spacciare in seguito sempre Monete di buona pasta, e d'ottima lega, non che di giusta forma, e di peso traboccante, per cui diede ella la regola, e la norma in questo particolare a tutte le altre Città dell'Italia: Secundum pondus Monetæ Veronensis. E perciò in questo Capo s'intima gravissima pena a Monetaj, e ad altri di Zecca, o Falsarj

*vj e truffatori di peso in altro modo ,
i quali ardissero gli uni di battere mo-
neta diversa , cioè di bassa lega , e ca-
lante di peso , e gli altri di spacciar-
ne di riprovate ; e questa pena altro
non è che il taglio della Mano : Ma-
num ei truncari faciam ; secondo an-
che la Lege di Lodovico I al cap. 27.
Manus ejus amputetur.*



DEL-



D E L L A

M O N E T A V E R O N E S E

Si tratta dell' Origine , e dei progressi della Zecca in Verona , e si propone l' interpretazione dell' antica Moneta Veronese con Lettere non intese dal Celebre Muratori , il quale nella XXVII. Dissertazione delle Antichità Italiane ne lascia , e chiede a Veronesi la spiegazione .



E per comune sentimento de' Letterati i pubblici impronti e l' erudite monete fanno certissima fede dell' eccellenza e de' pregi di una Città , meglio per avventura che le Iscrizioni , le Statue , le Pitture , e i bassi rilievi ; noi gloriar ci potiamo , che oltre tanti singolarissimi avanzi di grandiosi edifizj di cui la Città nostra nella magnificenza di sua grandezza fa da tanti secoli bella mostra e pompa ; noi , diffi , gloriar ben ci potiamo , che non ci mancano nemmeno di cotesti sicuri monumenti (de' quali , secondo l' espressione di un erudito , è venerabile per sino la ruggine) che assicurano , ed autenti-

B cano

ano per così dire la nobiltà, l'eccellenza ed i pregi della Patria nostra.

Siccome però cotesti pregi si rilevano, e si riconoscono più chiaramente da una singolar nostra Moneta, se l'amor della Patria non m'inganna, quest'è la ragione per cui da gran tempo vaghezza mi venne di trattarne, e questo si è appunto il giorno in cui, eruditi Accademici, gentilissimi Ascoltatori, ho io la bella sorte di ragionarne con tanto maggior piacere, ed impegno, quanto che veggio esser noi da gran tempo a ciò eccitati, ed in certo modo ancor provocati nella Dissertazione vigesima settima delle Antichità Italiane, in cui questa Moneta vien riferita dal celebre Muratori, a darne la spiegazione.

Non è da stupire però, se quel grand'uomo non avendo delle Monete nostre particolar cognizione, e trovando difficoltà nell'intelligenza delle Lettere, o Sigle di essa, si rivolse a' dotti nostri, che a que'dì eran non pochi, lasciandone ad essi, e a' posteri la spiegazione, che ne chiese con quelle parole, *quarum literarum explicationem ab Eruditis Veronensibus expectabo.*

Molt'anni sono però di già trascorsi dacchè egli ci provocò; e reca ben meraviglia il vedere, che nè al suo tempo, nè di poi ritrovato siasi fin'ora alcuno fra noi, che a ciò atteso abbia, piuttostochè a tant'altre meno ricercate investigazioni; quantunque fosservi, e ci siano pur ora Soggetti di sommo ingegno, e d'ogni scienza adorni, e forniti, i quali

quali, benchè difficile ne sia di molto l'impresa, non v' ha dubbio che se applicati, e accinti si fossero, non aveffero di già pienamente soddisfatto al desiderio, ed all'aspettazione del Pubblico, il quale creder forse poteva da quel Letterato con ironica provocazione non riconosciuti di nostra Città i giusti pregi, ed oscurate le glorie nostre; facendo perciò vedere esservi fra noi, come sempre vi fu, chi pronto sia, e valevole a sostenere quelli, e queste a vindicare.

Quest' è per tanto il malagevole assunto, ch'io in oggi coraggiosamente mi piglio in questo mio Ragionamento, di cui qual sia per essere il riuscimento, Vostro, Saggi Accademici, Uditori ornatissimi, faranne intieramente il giudizio. Incominciamo.

Egli è certo che uno de' primi; e più distinti pregi di una Città è sempre stato riputato quello di batter Moneta. Ora fra le Città d' Italia, che il Sovrano diritto ebber d'antico, ed ottenner da' Sovrani di coniare Moneta, non v'ha dubbio, alcuno che la Città nostra distinto luogo non abbia, che che ne dica il Sig. Muratori. Questi poco versato nella cognizione delle cose nostre, credette che il diritto di Zecca, che da gran tempo aveaffi in Verona, posterior fosse a tant'altre Città d' Italia, venendo in ciò a posporre la Patria nostra non solo a Roma, e a Ravenna; ma a Trevigi, Luca, Pavia, Milano, e ad altre, alle quali se essa non è in questo diritto anteriore, ella ne va certamente con esse del

pari ; tuttochè quel Erudito di ciò trovato non abbia anterior monumento ad una Carta prodottaci dell' anno 1078 in cui della Moneta Veronese si fa menzione.

Ma io spero bene di farvi vedere essere tanto antica la nostra Moneta , che essa ha dato anzi nel saggio, nel peso, e nel suo intrinseco valore regola, e norma ad altre Zecche delle primarie d'Italia, o almeno a quasi tutto il tratto della Venezia, vale a dire di Lombardia. Ma per ciò dimostrarvi io non credo di dover ascendere fino a i tempi dell' Impero Romano, e ripeter quindi il diritto nostro, o Privilegio di Zecca dagli Imperatori Romani. Ond' io non vi propongo certa singolare Moneta, (1) che il nostro March. Maffei ci diede nel Lib. VII. di sua Verona,

non

(1) Nel rovescio di questa Moneta lettere si veggono, le quali certo dal povero falsario così ridotte NPRC, ove prima leggevasi CASTR PRÆTOR, parlar sembrano di certa Porta di nuovo eretta secondo il viso, come spiega il Maffei. Nova porta ritè condita. Ma agli occhi di chi vi riflette balza subito l' adulterazion delle Lettere, e la falsificazion del rovescio. Mentre di qual Porta eretta sotto di Massimiano, o di Costanzo, come qui il falsario ci rappresenta, intendere si può mai? Quali memorie di nuova Porta così solennemente eretta ci son presso noi, o ci sono mai state, fuorchè su questa spuria moneta? Gallieno Seniore cinquanta, e più anni avanti, Mura, e Porta inalzò che tutt' ora vediamo, nè questa può dirsi mai che sia quella di cui parlasi nella medaglia, perchè di questa ne abbiamo altri riscontri, che non al tempo di Massimiano, o di Costanzo, ma a quello di Gallieno appartiene: Verona Colonia Augusta nova Galleniana. L'altra del Dicafterio ove leggesi il
juri-

non che nel particolare Trattato degli Anfitratti; mentre, oltrechè non saprei lusingarmi, che mi venisse da Voi accordato di quel grand' uomo il pensiero, per essersi forse un po' troppo in questa occasione lasciato trasportar dal suo ingegno; essa poi sembra indicare tutt'altro di quello ch'ella ci rappresenta; di che non è qui mestieri di render ragione.

Contento io pertanto di non salire tant'alto; credo di non errare certamente, se io vengo a stabilire con ogni probabilità, e col miglior sentimento, il principio della Monetaria nostra Officina nel Secolo Ottavo, allorchè Pipino venuto di Francia a risiedere in questa Città, volle quivi fissare la Regale sua residenza; sicchè io sono d'avviso, che in Verona Città a que' tempi specialmente tan-

B 3

to

juridicundo Tito Flavio Norico, è troppo lungi dal tempo di Massimiano per poterla credere rappresentata sopra una Moneta di questi Regnanti, e nuovamente in quella occasione eretta. Di altre Porte, ch'io sappia, niun' autore ce ne fa menzione, nè chi l'ha prodotta ce ne fa dar contezza di sorte alcuna. Il rovescio inoltre sembra indicare tutt'altro che una Porta, vale a dire o un Militare accampamento, come in Moneta di Diocleziano col motto Fides Militum, e Castra Prætoria; o un Anfiteatro come in altri rovesci di quel torno di tempo, non mai una Porta, o simile rappresentazione. Oltre di che non so vedere che uso fosse mai in monete Romane coniate in Italia di mettervi il nome di alcuna Città, se si eccettuano quelle di Siracusa le quali, oltr'essere troppo distanti dal tempo di cui si parla, non fanno al caso della nostra Moneta, che parla di una Città di Provincia, benchè partecipe della Romana alleanza.

to conspicua, ed illustre, pubblica Moneta vi si coniasse (1).

Anzi egli è da credere che anche sotto a' Re Longobardi pubblica Zecca vi si trovasse. Ciò non sembrerà certamente insufficiente, se si offervi meco, che quand' anche ammetter si voglia l'arbitraria distinzione del Muratori di Duchi maggiori, e minori; egli è certo, che oltre i Duchi di Benevento, e Spoleti da questo detti Maggiori; i minori Duchi ancora di Luca, Pisa, Milano, Genova, Trevigi, e di Verona con Pavia Capitale del Regno godevano Zecca con altre Città ne' tempi de' Longobardi.

Si fa che nella Francia in questo torno di tempo in ogni Città Capo di Provincia, nella quale i Duchi aveano la residenza, era pubblica Zecca. Lodovico Pio nell' anno 855 mandò Meffi in giro per la regolazione delle Monete in sei provincie diverse. Il Boesard (2) nomina ventisette antiche Zecche in tutto quel Regno, ed il Le-Blanc (3) ne conta trenta nel tempo della prima stirpe; e novanta

(1) Non v' ha dubbio, che al tempo di Pipino, e di Carlo Magno verso l'anno 786 Moneta non si sia coniatata in Verona; trovandosi poco dopo in Documenti, i Monetarj, o fabricatori di tali monete nella Città di Verona.

Di questo parere è pure l'Anonimo autore presso il Sig. Biancolini nel Tom. I. della Cronica del Zagata. E tanto è persuaso di questo, che chiama le Lire nostre Veronesi di quel tempo, sol termine, di Lire Pipino-galliche.

(2) Traité des Monoyes &c. pag. 91.

(3) Traité Historique des Monoyes, pag. 85.

vanta quattro nel tempo della seconda , comprese poche d' Italia , e di Germania . Ora l' antico sistema politico della Francia era affatto uniforme a quello de' Longobardi , come ognun sa .

Se pertanto tutti i Duchi Governatori delle Provincie erano in dignità fra loro eguali; se in ogni Città Ducale era la Corte , o Pubblico Palagio; se ne' Pubblici Palagj era la Zecca , come si rileva da varie Leggi; e se quivi in Verona vi era e Duca , e Corte , e Pubblico Palagio , come è certo : (1) egli deve essere indubitato ancora , che quivi Moneta si

B 4

battef-

(1) Abbiati per indubitato , scrive il Maffei , che alla Collina di S. Pietro , e sopra di essa questo Palazzo fu eretto , poichè sappiamo di certo , che qui abitavano alcuni Re posteriori ; in fatti Odoacre , sino all' anno 487. 27. Settembre in cui fu morto da Teodorico sulla nostra Campagna , ivi faceavi la sua residenza . Teodorico parimente , come abbiamo dall' Anonimo Valesiano , ivi solea abitare , e vi aggiunse a questo Palazzo l' Arena minore ; vi ristorò le Terme cogli acquidotti accanto ad esso ; e da questo Palazzo alla Porta , che poi si disse dell' Organo , magnifico Porticato con tesselati vi aggiunse . Alboino medesimamente vi abitava e vi tenea la sua Corte . Qui fu tradito da Rosimonda sua moglie , e fu sepolto presso la Chiesa di S. Pietro sulla collina . Paulo diacono ci fa sapere che questo sepolcro conservavasi ancora a suo tempo , dicendoci che vi fu chi l' aperse , e ne involò gli ornamenti , e la spada .

Fu desso , a mio credere , fabricato da Cesare Q. Julio Gallieno terzogenito di Pub. Licinio Gallieno di cui in Sesto Vittore se ne riscontrano le vicende , e si riconosce di nome da una Iscrizione in Grutero , e presso il Pratilto nel suo Trattato della Via Appia . Di questo Palazzo

battesse anche sotto il dominio de' Longobardi.

Non è però ugualmente vero, che tutte le Città, ch' ebbero Zecca sotto a' Longobardi, la conservassero nel progresso; poichè da Carlo Magno sino alla Pace di Costanza alcune Città la conservarono, e molte altre, che l'avevano persa, o dimezza, la ricuperarono, o per I, acquistata libertà, o per ispecial Privilegio Imperiale.

La nostra Città conservò mai sempre dopo di Pipino, e di Carlo Magno non interrotta la Zecca senza rinnovazione di Privilegio; ciocch' è un singolarissimo pregio solo delle primarie Città d'Italia, come ne fan fede le Monete che tutt' ora ci restano ne' nostri Musei, le quali ponno servire di prova di quanto abbiam detto intorno all' esistenza della nostra Zecca ne' tempi accennati.

Offer-

*lazzo parla a dovere Coronato Notajo degli atti de' Mar-
riri nostri, chiamandolo non solo Palazzo, ma Domus
Palatii che vuol dire la Corte Regale dell' indicato Pre-
sore e di là fu chiamato il nostro Vescovo S. Zenone da
Messi di questo Gallieno a guarire l' unica sua Figlia
oppressa dallo spirito maligno.*

*Nella Carta Iconografica di Raterio, che ho dato già
poco nel Lib. del Ritmo Pipiniano, se ne vede la rozza
sua struttura col motto a lettere unciali di PALATIUM,
e nelle Carte del mezzo tempo ci si notano i suoi con-
fini, ubi quondam erat Palatium, ed in altra del 920
si dice prope Cortem Ducis, non longe ab Oratorio S.
Fauftini, che vuol dire di certo di là dall' Adige, e lungi dal
Cittadinesco abitato, come anticamente erano le migliori
fabriche e Palagi de' Signori, e de' maggiori privati, non
era la moltitudine de' casamenti della Città per le genti
d' inferior condizione, e per il popolo.*

Offervabile si è il Documentò recatoci dall' Abbate Ughelli nel Tomo V. di sua Italia Sacra qual' è il Testamento del Vescovo nostro Noterio dell' anno 928 , in cui si nomina un certo Domenico Monetario della nostra Città: *Dominicus Monetarius de Civitate Verona* (1).

A Verona pure appartengono per mio avviso le due Carte prodotte dal Marchese Maffei, delle quali più antiche non si hanno, e sono del Secolo VIII. In esse vedesi pagato il prezzo di soldi trè d' oro (2), e creder devesi di nostra moneta non esprimendosi che fosse-

ro

(1) Questo Dominico non può essere Ufficiale di altra Moneta che di nostra Città, mentre oltre di averci in Documento dell' anno 1104. 14. Luglio, actum in Civitate Verona; ove leggesi per confine A Foro juxta Moneta; il Documento istesso ce lo spiega Dominicus Monetarius de Civitate Verona. Non è per questo il solo Monetario di questa Zecca; abbiamo inoltre in Carta dell' anno 977 Ottobre Odelberto Monetario, ed in altra del 1122. 9. Agosto Ridolfo Monetario; in altra del 1119. 22. Gennaio Gerardo Monetario, e Gasberto Monetario del MS. 2. Ottobre. Finalmente del 1128, Torone Segafferro; e Crescenzo suo figlio Monetari; si riscontrano.

(2) Bisogna riflettere, che dopo la decadenza del Romano Impero in moltissimi luoghi anche la Moneta di oro erasi introdotta; onde non è improbabile che qui ancora la nostra Officina non ne spacciasse sempre però coll' imagine del Re d' Italia, o di qualche altro Longobardo anterior di Pipino. Anche in Ravenna al tempo degli Esarchi v' era la Zecca in cui Moneta battevasi in simile metallo prezioso: *Ad monetam Auri in Porticu Sacri Palatii*, si riscontra nel Papiro Ravennate dell' anno 572; da cui, secondo diversi eruditi, sembra che anche prima sotto Longino Esarco la Zecca dell' Oro vi fosse.

ro d' altra Città , come a que' tempi era il solito di notarsi.

Siccome poi nel Secolo X , e nel XI. si principò ad introdurre anche in molt' altre Città per Privilegio Imperiale la Zecca ; quindi è che nell' anno 969 , come a ragione io sono d' avviso , anche da' nostri Notaj incomincioffi ad esprimere , e dichiarare precisamente la qualità della Moneta che si pagava , cioè di *denari buoni spendibili* , coll' aggiunto di *Verona* , o della *Città di Verona* . (1)

Ma la nostra Moneta era già in corso da gran tempo , e comuni in Italia i Soldi , e le Lire Veronesi. sul bel principio del Secolo XI.

(1) Un Documento ho dato io nel Libro : *De Aldone, & Noringo* pag. 135. dell' anno 969. in cui si dichiara appunto la qualità della Moneta che dovea pagarsi da' contraenti , ove 'prima di quest' anno si diceva negli Istromenti solamente : *Denarios bonos spendibiles* : Ora qui si specifica in questa maniera : *Denarios bonos Veronenses spendibiles* .

La ragione in cui qui si dice in quest' anno o all' incirca specificatamente *Denari Veronesi* , cioè provenienti dalla nostra Zecca , non è altra , se non l' introduzione della Moneta in alcun' altra Città per privilegio ottenuto . E come il saggio di queste nuove introdotte Monete era forse inferiore a quello della nostra , come dal Privilegio di Corrado Imperatore accordato alla Chiesa di Padova e di Enrico a quella di Aquileja rilevasi , in cui si vuole da que' Regnanti che il nuovo denaro colà introdotto dovesse eguagliarsi al saggio , e secondo il peso del *Denaro Veronese* ; così in Verona per maggior cautela , e per sicurezza contrattavasi a *Denari* in specie *Veronesi* , e di ciò se ne volle negli Istromenti precisamente notare la specie .

XI. (1) L' Abbate Brunacci (2) con Documento del 1025 ci dimostra le Lire di Verona adottate nella Città di Vicenza; e lo stesso osserva ancora, che a Padova pure più che ogn'altra Moneta era in uso, e corso la Moneta di Verona: *pecunia Veronensis erat frequentior usui Patavinorum*, e in uno Strumento recatoci dall' Abbate Ughelli (3) di certo Livello fra Isnardo di Verona, e Bonifacio Marchese del 1042 si accorda, che *persolvere exinde debeant pro unoquoque Anno fictum censum denarios bonos Veronenses solidos centum*. E così altrove (4) a Lire Veronesi, e a Soldi si contratta comunemente.

Anzi la nostra Moneta servì a que' tempi di norma ad altre Città, che ottennero dopo Privilegio di Zecca nel peso, e nel suo intrinseco valore. In fatti quando Popone Patriarca d'Aquileja volle introdurre la nuova Moneta in quella illustre Città, come abbiamo dal

(1) In Bologna dell' Anno 1196. 7. Maggio in cui colà s' introdusse la Zecca con Privilegio Imperiale vedesi parimente l' uso della nostra Moneta in quella Illustre Città. Gerardico Istoricò è quello che ci ha lasciata questa memoria. *Avendo i Bolognesi*, dic' egli, *infino a questo tempo, dalla venuta di Carlo Magno, usata la Moneta Veronese*. In fatti nel Diploma di Enrico IV. concesso a' Bolognesi presso il Muratori (Ant. Ital. Tom. I. col. 661.) dell' anno 1116. diceasi, che *pro parata, seu fodero ultra centum Libras denariorum Veronensium non exigantur*, lo che non s' avrebbe detto se Bologna in quel tempo propria Moneta avesse coniato.

(2) Brun. De Re Numaria Patavin. Cap. 11.

(3) Ughel. Ital. Sacr. Tom. V. col. 755. Edit. Ven.

(4) Murat. Antich. Estens. pag. 49.

dal Padre de Rubeis (1); ne ottenne bensì dall' Imperator Corrado nel 1028 il diritto, ma a condizione però che il nuovo denaro da batterfi colà eguagliar si dovesse al saggio della nostra Moneta: *Igitur denarios ipse Monetæ, dice Corrado, ex puro argento firmiter præcipimus fieri, & Veronensis Monetæ Denariis æquiparari.*

In simile guisa nell' anno 1049 il Privilegio ne ottenne anche il Vescovo di Padova da Enrico: *Bernardi Patavensis Episcopi concedimus licentiam Monetam faciendi in Civitate Patavensi, secundum pondus Veronensis Monetæ.* (2)

Eccovi per tanto provata l' esistenza della Zecca fra noi fino da' più rimoti tempi, e per fino sotto il Dominio de' Longobardi, e più evidentemente dimostratovi sotto Pipino, e Carlo Magno, e dopo questi conservata mai sempre non interrotta la nostra Zecca senza rinnovazione di Privilegio, e già in gran corso, e quasi comuni per l' Italia le Lire, e i Soldi Veronesi fino al principio del Secolo Undecimo.

Ma resosi in progresso comune il diritto di Zecca a moltissime altre Città per Imperial Privilegio; allora si ristrinse quasi al solo nostro distretto lo spaccio, ed uso di nostra Moneta. Anzi adottatafi per ragion di commercio anche l' altrui Moneta, col cambiar di faccia che

(1) De Numm. Aquilej.

(2) De Re Numm. Patav.

che fece il Paese , talmente poi venne meno la nostra Moneta, e se ne smarrì la sua realtà, che oggi mai non saprebbeſi conſcere , che il ſemplice, e nudo nome di *Veroneſe Denaro*, conſervatoſi forſe a ſola intelligenza degli antichi contratti, e delle emfiteotiche ragioni delle Chieſe, e de' Monafterj.

Io però ometto qui di parlare delle molteplici mutazioni, e vicende negli antichi ragguagli di dette noſtre Monete ; eſſendoſi un tal punto da altri trattato abundantiffimamente. Sembrami ſolo inportante che ſi noti, ed oſſervi quì una ſingolar maniera di eſpreſſione, che io ritrovo nelle Carte del Secolo X. Diceſi in eſſe pagarſi dai compratori al venditore una tal ſomma di danari d'argento ſpendibili in quel modo, che in que' giorni correſſero per teſta nella Città di Verona: *quales in diebus illis pro capite ambulaverint in Civitate Verona.* (1)

Per verità queſta condizione poſta nell'Iſtromen-

(1) Due Documenti ho io prodotti alla pag. 104. 127. del Libro che ha per titolo *De Aldone & Notingo*. 1758. uno dell'anno 928. 15. Novembre ed è il Teſtamento del Veſcovo Noterio, l'altro del 964. in Dicembre. Diceſi: *Ad cenſum redendum diebus vite ſue denarios tres ad partem qualis in diebus illis in Civitate Verona per caput ambulaverint de argentum* nell'altro: *& exinde redere debcant cenſum ſingulis annis in Miſſa Sancti Zenonis, qua eſt de menſe Novembris* (deve dire Dicembre cioè' agli otto Dicembre in cui ſi celebra ne' Calendarj la Feſta di detto Santo) *argentum denarios bonos ſpendibiles, quales in illa die pro Capite ambulaverint in Civitate Verona ſolidos duodecim.*

mento per comune contratto, e per convenzione anzi de' contraenti, così espressa dal Notajo sembra a primo aspetto affai difficile a intendersi. Ma per comprendere il significato, e la forza di cotesta notariale espressione posta per cauzione, e per maggior sicurezza del Venditore; convien osservare, che a que' tempi non solo in Verona, ma per tutto altrove ancora, la Moneta non aveva per molto tempo certo, e determinato prezzo, e valore (1); e di tratto in tratto cangiavasi non solo delle stesse Monete il valore, ma le Monete medesime, bene spesso introducendosi di nuove per lo più di bassa lega, e calanti di peso che correvano per qualche tempo, e di poi venivano o proibite, o rigettate; e ciò per le varie vicende delle Provincie, e per le fazioni d'allora, e guerre Civili delle Città, per le quali ora un partito delle Città istesse, ora un altro rendevasi vittorioso, e dominante; laonde incerto sempre, dubbio, e variante conveniva che fusse il prezzo, e valore delle Monete: e ciò non solo nella nostra Italia, ma altrove ancora, come in Francia, ove nel solo anno 1355 il corso del Fiorino si alterò ventidue volte, e dal prezzo di soldi *dieciotto* salì fino a *cinquantatre* soldi in un Anno solo

(1) Ciò osserva anche il Muratori nella Dissertazione XXVIII. *Ac propterea, dice egli, instabilis eorum semper estimatio fuit, & arduum propterea negotium nobis foret visè hanc materiam pertractare. Ingeniem sane præzii Monetarii necesse est invexerit simul, & hominum cupiditas.*

folo. Quindi di coteste continue alterazioni, e cangiamenti di Monete si duole a ragione Niccolo Oresmio Vescovo di Lisieux nel suo Trattato del Cangiamento delle Monete (1); in cui ciò attribuisce a vitupero del Principato; ignorandosi mai sempre, dice questo dotto Vescovo, il ragguaglio di una cosa, il di cui valore dovrebbe essere certissimo. *Et sic rei quæ debet esse certissima nulla est certitudo, seu potius incerta, & inordinata confusio in vituperium Principatus.*

Io osservo ancora, che altro era la Moneta di corso, e valore arbitrario, ed altro quella di Legge, e di Valore fissato, e determinato dal Principe, o dal Pubblico, o dalla Comunità. La prima Moneta tuttochè avesse corso, e spaccio alla Piazza, e nel commercio, ella non lo aveva però ne' pagamenti fatti al Principe, o al Pubblico, e non veniva accettata indifferentemente; oppure se accettavasi, quest' era con limitazione di valore, e con tal legge di peso. Il venditore però fra tante alterazioni, e quasi giornalieri mutazioni di Monete per non esporr a perdite quasi sicure di gran somma di denaro voleva che il compratore, ove interveniva Strumento o Scrittura, si obbligasse di fargli il pagamento della somma convenuta in denaro, o Monete quali correvano, ed eran ricevute per il pagamento Pubblico personale, o per la testa, e come direffimo noi per il testatico, o alla parte

(1) Bibl. PP. Tom. XXVI.

parte. E quest' era la cauzione, che a que' tempi voleasi ne' contratti, specialmente se il pagamento differivasi, o cadeva in varj tempi (1). Così appunto viene ad assicurarsi il Venditore in questo contratto, in cui il Compratore, o acquistatore si obbliga di pagargli tal somma di danari d' argento spendibili non solamente, ma in tale specie di danari *quali a que' dì avessero corso, o fossero ricevuti per testa*, ossia come da noi si dice pel Testatico. Ed ecco ben cautato ed assicurato così il venditore: *quales in diebus illis per caput ambulaverint in Civitate Verona.*

cade

(1) Da un Documento datoci nel Lib. VI. pag. 49. *Delle Chiese di Verona* si vede che nell' intervallo di pochi anni provenne nel contratto l' aumento sopra il Capitale sborsato da prima, di una terza parte. Mentre quivi si dice, qualmente un tal Pace Draperio nell' anno 1354 per eguagliare la Dote di sua Figlia con l' altre tempo fa dotate di lere 500 per cadauna, in quest' anno non se ne sborsa che sole 375.

Nell' Istrumento di ciò si rende ragione, e dicesi, che appunto queste Lire 375. in quest' anno correnti nella Città di Verona equivagliano alle Lire 500 di già sborsate secondo il valore di quel tempo che allora correva quando le altre figlie avea dotate.

Item legavit, & reliquit Dñe Catharina sua filie, & uxori Nicolai de Spolverinis trecenta & septuaginta quinque libras denariorum Veronensium parvulorum de moneta nunc currente in Civitate Verona; que trecenta & septuaginta quinque libe ad presentem Monetam, equalent quingentas Libras denariorum Veronensium de Moneta qua currebat tempore quo dotavit alias suas filias. Se Draperio al tempo dello sborso non avesse nell' Istrumento, come usavasi, specificato, quales in diebus illis

Cade quì pure in acconcio il riferire un Ordine, o Carta di Lodovico Bavaro dell'anno 1329. per i Monasterj di Pavia, o per quella regal Zecca, in cui si comanda loro di tagliare la Moneta in tal guisa che in due uncie non vi siano più di trè denari deboli, e trè forti.

Li danari forti erano quelli, la materia de' quali era più pura, e meno adulterata: *Et debeant taliare Monetas prædictas tali modo, quod in quabus unciis non sunt plures quam tres denarii fortes, & tres (1) debiles.* Alle volte coniavasi solo Moneta forte, ed

C

al-

illis ambulaverint in Civitate Verone, avrebbe avuto in questo incontro di dotare l'altra sua figlia uno scapito di Lire 125, che tanto porta l'aumento della Moneta in tal anno ridotta; cioè a ragguglio di soldi ventisej e danari otto de' piccioli Veronesi per lira: quando prima la lira correva a soli soldi quindici.

Prova

Lira a soldi 15

Lira ridotta a Soldi 26. 8.

L. 500	L. 375
15	26 : 8
2500	2250 :
500	750
750 0	187 : 6
375	62 : 6
Differenza.	1000 0 : -
375	500
125	
500	

(1) Le Blanc Traite des Monyes.

altre volte per mancanza forse di buona lega o pasta battevasi, e si spacciava per anni moneta debole, come si raccoglie da una Carta in cui dicesi: *Ad Nativitatem B. Mariæ 1306 incipit fortis Moneta, & fuerat cursus debilis Monetæ ab omnibus Sanctis 1303, usque ad dictam Nativitatem.*

Quest' erano le Monete colle quali, finchè il Principe, o la Comunità loro dava con tal peso, e valore il corso, facevansi i pagamenti personali al Pubblico; e a tali denari appunto, e valore volevansi obbligati gli acquirentori, o compratori nel pagamento della somma convenuta, ciò che maggiormente illustra, e conferma la mia spiegazione.

Quando poi succedeva, come anche troppo di frequente soleva accadere con grave danno del Popolo, e specialmente de' mercatanti, che una Moneta pel soverchio arbitrario inalzamento, come nell' anno 1349 in cui ai 13 di Maggio i denari d'oro a Scudo per Legge fissati a *Soldi venti* di valore, erano ascesi fino a *trenta quattro soldi*, *ex populi arbitrio*, come dice il Le-Blanc, abbassandosi di molto a un tratto, o per altra cagione venisse a perdere affatto il corso; allora essa valeva, e si riceveva al cambio, o in cambio. Laonde erasi provveduto anche a ciò, e ritrovasi chiaramente espresso negli Istrumenti di que' tempi con queste parole: *Prætio finito argentum, & alia merce valente solidos centum &c.* cioè computato l'argento o il valore del denaro a raguaglio dello

lo spaccio della mercatanzia, che tanto valer doveva quanto l'argento stesso così ragguagliato; e ciò si praticava ne' contratti, e nella compra di robbe, e di mercatanzie, quando cioè il denaro che davasi non aveva più corso, come si è detto.

Una di questa sorte di monete che tra noi s'introdussero al bel principio, e lo di cui spaccio fece per qualche tempo giuocar di cervello a più persone fu appunto il mezzan Veronese (1). *Conforto Pulice Vicentino ne'*

C 2

suoi

(1) Il Mediatino di cui nello Statuto nostro del 1228. si parla qual Moneta al corso nostro potrebbe confonderli come ha fatto il Carlina. (*De Pace Const.*) col *mezzan Veronese*. Vedi al Cap. IV. *Centum Libris Imperialium, vel ducentum Mediatinorum*.

Questi Mediatini nominati nello Statuto era Moneta Veneziana fatta battere dal Doge Andrea Dandolo nell'anno 1346: il qual Doge sopresse i soldi correnti per lo avanti: Di ciò ce ne assicura il Continuatore della Cronica d' Andrea Dandolo nel Tom. XII. *Rer. Ital. del Muratori pag. 419. Item hoc tempore (1346) Idem Dominus Dux Monetam de novo fieri jussit; fecique statuimus quod Soldini amplius non fabricarentur*. Cotesti Mediatini Veneziani erano, per mio avviso, gli stessi che que' *Mezzini* de' quali parla Polidoro Cap. V. *Gabellam quandam consignaverat reddentem annue quatuor mille libras mezzinorum*.

Del Mezzan Veronese altra notizia non abbiamo, che quella lasciataci dal Pulice presso il Muratori R. I. *Scrip. Tom. XIII. pag. 1245. Die 11. Januarii 1378 Medianus Veronensis qui in prima fabricatione comuniter per duobus danariis expendebatur, & qui postea 1349 die primo Februarii reductus fuit ad valorem unius denarii, & quasi in totum prohibitus fuit expendi fabricata nova moneta, scilicet denarii parvis duodecim Veronensibus* nov.

suoi Annali ci fa sapere come nella sua prima introduzione soleva spacciarsi comunemente a ragguaglio di due denari; che poi nell'anno 1349 al primo Febraro si ridusse al solo valor di un denaro e ch' indi al comparire della nuova Veronese moneta, cioè del *Soldo* al valore di *dodeci denari de' piccoli Veronesi*, ne fu sbandito il suo corso almeno ne' pagamenti delle pubbliche imposte. E come ancora ciò non ostante a comodo del comune commercio se ne continuava lo spaccio a grave danno della popolazione, nell'anno 1378. 11. Gennaro ne fosse poi del tutto inibito ogni corso.

MA tempo è ormai di ridursi alla proposta interpretazione di quelle Sigle, e Ciffere impresse sulla nostra Moneta, di cui fin' ora non si è trovato Edippo che le disciolga.

Prima però di dirvene il mio sentimento, mi conviene di farvi osservare, che Lettere appunto chiare, ed estanti son esse queste che sulla nostra Moneta appariscono, non già, come

viter expendenda. In Documento però dell'anno 1371. 21. Aprile nel Lib. V. delle Chiese di Verona B. II., si vede sborfato il prezzo di 37. Ducati d'oro di buono e giusto peso, i quali diconsi valere in ragione di Lire tre, soldi sette, denari sei *pro uno quoque ducato* e di 24. Mediani Veronesi, del valor di un denaro per ogni mezzano. Sicchè al Mezzan Veronese nel 1349, ove prima era del valor di due denari, costava di un quarto di denaro: cioè vi volevano venti quattró mezzani a formar un denaro.

me potrebbe taluno malamente avvisarsi, sol tanto un barbaro intreccio, ed uno scherzo pressochè di fanciullo, e dicono chiaramente VERONA. Indi tra le branche di Croce che le divide, le seguenti Lettere ci sono fraposte.

CI. EV. CI. IV.

Ne' secoli posteriori, allorchè sotto il dominio degli Scaligeri quasi universale si diffuse di nostra Moneta lo spaccio, se ne rifece anche più volte il suo Conio; e senza dichiarare dall' antica forma furono solo contenti que' grandi Signori, che vicino alla Croce una piccola Scala vi si aggiungesse, in segno che sotto il suo Dominio venne allora la nuova Moneta battuta.

Offervo qui, che tuttochè la forma delle Cifre fosse in apparenza la stessa, che quella del tempo della Libertà; i Monetarij però d'allora che non ne intendevano di quelle Sigle il significato rivoltarono a loro capriccio le Sigle medesime, ed invece di battere come nella prima forma il motto di CI. EV. CI. IV. fecero invece così: CI. VĒ. CI. VI. cioè con la E. rivoltata così E.

Da questo capriccioso rovesciamento di Lettere ne proviene, che in vece di leggerci il motto antico col suo sentimento, come vi farò in seguito qui conoscere, non altro ci fa rilevare, che quello di *Verona Civitas* ma con tal duplicamento di Lettere, che alcune poi restano, o senza senso, o del tutto superflue alla sola supposta lezione di *Verona Civitas*.

Io dico intanto, che a leggere il solo motto di sopra indicato, e non altro, non v'era bisogno di storpiar quelle Sigle con doppia abbreviatura, nè di replicare la lezione di *Verona* che v'è a disteso tanto nel centro del dritto, come nell' esergo del rovescio della Moneta. A legger le Sigle come costoro ci han trasformato nel coniar la nuova Moneta, altro non si può rilevare che due volte *Verona*, e due volte *Civitas* senza alcun senso, fuor di ragione, e senza proprietà alcuna di significato.

Ma che vo io fantasticando sopra un inutile, e capriccioso storpiamento di lettere, che ogn'uno da se può rilevar facilmente col confronto del Conio delle Monete della prima forma, e che son quelle appunto che ci son date dal Muratori per ispiegarne il suo significato? Ci avrebbe egli provocato indarno alla spiegazione intralciata, e da lui non intesa, se avesse quel grand' uomo creduto, che solo *Verona Civitas* quelle Sigle si contenessero. E 'l Maffei non avrebbe certo tacciuto, col Bianchini seniore, e con tant' altri, in una disfida così facile a superarsi.

Altro dunque, che *Verona Civitas* hanno a dir quelle Sigle; e questo è quello che qui mi fo lecito a lume di chi credesse impiegarvi il migliore suo studio per onor della Patria d'interpretarle, giacchè fin' ora non si è trovato alcuno, che su di queste ci abbia proposto il suo sentimento, da cui prender si possa norma veruna pel loro deciframento.

La

La mia spiegazione per tanto di quelle Cifre (attenti bene!) è la seguente.

VERONA, Civitas. EVganea. Civitas. IVris. Nell'interpretar quelle due prime Sillabe di EV. per *Euganea* mi dichiaro ben tosto ch'io non intendo fissare la mia spiegazione in tal modo sicchè da qualch'altro migliore ingegno forse non possa prodursi altro miglior scioglimento.

Avverto solo per lume, e regola di chi alle volte troppo facilmente si lascia trasportare da un certo natural genio di contraddire, che anche dopo la interpretazione di Gregorio Cedreno di quelle ben note Sigle CONOB, (1) le quali s'incontrano di sovente sulle Mo-

C 4

nete

(1) Son note le varie opinioni di tanti eruditi sopra questa marca, o sia gruppo di Lettere; la di cui adeguata, e migliore Lezione parve a principio quella di Occone, e del Trifano i quali le tradussero così: *Constantinopoli obfignata*. Ma essendosi osservato dal Vailant, e dal Galland che simile nesso trovasi anche sulle monete di *Atalo*, e di *Giovino* videro chiaro che dette Monete non poteano certamente essere coniate in Costantinopoli per non essersi diviso l'Impero se non dopo *Gioviano*, e pensarono che potessero significare invece, come legge Antonio Agostini: *Constantinopoli Obrizum*, ovvero *Moneta Obrizata*.

Ma ciò non ostante militando la stessa difficoltà nelle monete di *Giovino* perchè Roma non dipendeva nella Zecca, e nel saggio da Costantinopoli; nè in quel tempo, come dissi, era ancora diviso l'Impero per poter far prevalere quello d'Oriente sopra il Romano Imperator d'Occidente, restò in allora la lezione in sospeso. Oltre di che la maggior difficoltà è nel dirsi la Moneta faggiata, e provata; pensandosi che potesse essere

nete Imperiali , e Papali ; tuttochè a molti sembrata sia presso che strana , e non conveniente la spiegazion di Cedreno sicchè tutt' ora tra'dotti resti ancora in sospeso il giudizio; pure dopo di tante prove , e replicate ricerche che si son fatte , la più conveniente per tanto non si è ancor ritrovata di quella che ci ha data Cedreno .

Ma forse mi si dirà , che strana egualmente , e bizzarra creder si debba l'interpretazione di quelle Sigle EV. per *Euganea* ; giudicandosi quest' epitetto mal convenire a Verona in un Secolo d'ignoranza , e di barbarie per esterne e Civili discordie , e guerte ingombro , e ripieno ; e ad altro perciò in allora applicate , e intese le Città tutte di nostra misera Italia , che a vantar glorie , e a batter Monete con erudite , e fastose Iscrizioni .

Chi però così pensasse ben si farebbe scorgere ospite , e non versato nella Storia erudita di que' tempi , in cui anzi vedesi essere
 stato

fere d'Oro. Ma le Monete tutte Papali ove tal gruppo di Lettere s'incontra sono d'argento , e l'argento non si diceva regolarmente obrizzato . Dunque si vede , che nulla ha che fare la interpretazione proposta da tanti eruditi , ed uomini valenti ; e perciò quella di Cedreno approvata anche da Giovanni Vignoli , sembra fin' ora la più verisimile , e più propria di ogn'altra , come si è detto ; quando miglior ingegno non ce la dispieghi con più plausibile sentimento . Meglio dunque la intese il gran Muratori coll' astenersi da simile imbroglio : *Di-gladiantur adbus eruditi in explicando CONOB. Ab hujusmodi certamine ego lubenter abstineo.* Diss. 27. Ant. Ital.

stato uso, e costume delle Città di batter Monete con vanti di simili epiteti, e motti, come in quelle di Roma dateci dal Muratori con il ROMA. CAPVT. MVNDI., in quelle di Bologna: BONONIA. MATER. STVDIORVM. - BONONIA. DOCET. Monete battute in tempi, e circostanze veramente poco convenienti, e proprie per tali glorie.

Anzi è osservabile che a quel torno di tempo d' esprimere i pregi, e le glorie loro sulle monete andarono come assieme a gara Roma istessa, Ravenna, Pisa, Padova, Piacenza, e Siena cogli epiteti di AVREA. ROMA. FELIX. RAVENNA. GLORIOSA. PISA. PADVA. REGIA. FIDA. PLACENTIA. SENA. VETVS e simili.

Queste però ed altre battute vennero in diversi tempi, e in diverse occasioni secondo i fatti e le gloriose imprese di quelle Città, o per una specie di Libertà che esse venivano ad acquistare, come chi risorge dall'oppressione esulta, e si richiama a memoria la nobiltà di sua origine, e gli antichi suoi pregi, e se ne vanta. Così è da credere, che facessero allora coteste Città d'Italia al risorgere dall'oppressione in cui per molti secoli tenute le aveano le Nazioni straniere, o qualche troppo imperioso dominante partito: simili in ciò forse a quelle dell'antica Grecia, le quali avvisandosi d'aver acquistata la libertà sotto i Romani ne esultarono, tutt'ochè questa vana fosse, ed illusoria, e fecero batter Monete col titolo della loro immaginata

auto-

autonomia ; onde disse Cicerone nel Libro 7. ad Attico: *Greci vero exultant, autonomiam se adeptos putant.*

Certamente è da credere, che come le altre primarie Città d' Italia, così fatto abbia ancora la Città nostra tanto ragguardevole, e illustre. Onde anch' essa scosso il giogo di tanti stranieri che andarono a gara di conquistarla, e la tennero sì lunga stagione oppressa, in segno di giubilo per l' acquistata Libertà richiamar volle, ed eternare sulle Monete la quasi spenta memoria delle sue glorie avite.

Perchè sapevano anche i Veronesi di que' tempi, che Plinio derivava l' origine della loro Città dagli *Euganei*, ed erano quindi persuasi, che essi la traevano da gente *nobile*, ed *eccellente*; egli è assai naturale, e facile il credere che volendo i nostri maggiori esprimere la nobiltà de' gloriosi natali di loro Città, v' abbiano impresse quelle sigle EV. che essi credettero allora che bastar potessero di leggieri per rilevarne il lor senso, e che io vi ho dimostrato doverfi per esse intendere *Euganea*; epiteto con cui essi certamente hanno creduto di non poter meglio indicare ed esprimere la nobiltà, ed eccellenza della loro Città. Ed io sono d' avviso, se dritto estimo, che questa Moneta sia stata dal nostro Pubblico coniata prima d' altra Città d' Italia, val a dire in secoli non così bassi,

Io però dal fin qui esposto spero, e mi lusingo ancora, che voi andrete persuasi per avventura, che nell' interpretazione, e spiegazione



zione di queste figle EV. non sia forse ito molto lungi dal segno.

Ma se io ho ragion di sperare che la spiegazione delle suddette prime Lettere possa aver incontrato la saggia approvazione vostra ; io mi persuado facilmente che sembraravvi meglio ancora fondata , e direi quasi certa quella, che ora mi resta a proporvi delle ultime figle CI. IV. che certamente non credo inganno di fantasia, se io m'avviso non altramente doverli intendere che per *Civitas Iusta, Justitiae*, o IVRIS.

Egli è questo, Signori, un pregio che altre volte Verona, credendolo suo proprio, se lo attribuì come a se in singolar maniera conveniente, e n'ebbe vanto, e gloria. Ond'è che Verona stimolata, e condotta mai sempre da lodevolissima brama di lode, e di giustizia, madre feconda di bell'opre, al primo apparir del bel sereno di sua libertà in segno d'esultanza per giusta sua lode, e per se, e per i posterì viemeglio animar a generose imprese, volle le avite sue glorie, e pregi su monete coniate in brevi note, e cifre.

In prova di quanto io qui avanzo di nostra Città, dell'amore cioè ch'ella ebbe mai sempre della lode, e della giustizia ; basti l' accennarvi l'antico sigillo che l'immortal nostro Marchese Maffei trasse dal Museo de' Conti Moscardi, e ch'ei ci diede in rame nel Libro IX. della Verona Illustrata, ed è quello che avete ora di presente alle mani. 5

Egli rappresenta una gran Fabbrica, o Palagio

lagio sul primo piano del quale tra le colonne dell'edifizio leggesi chiaro, e a disteso VERONA; indi d'intorno nell'esergo è inteso il verso seguente. EST. IVSTI. LATRIS. VRBS. HAEC. ET. LAVDIS. AMATRIX. Ch'io rivolgo a buon senso così.

“ *Ell' è del Dritto, e di sue glorie amante*

“ *Verona. Vuolsi dir e Tosca, è Giusta.*

Ectovi per tanto come questo Sigillo in cui a disteso, e a chiare note leggesi questo verso esprimente i due singolari pregi di nostra Città, serve mirabilmente a spiegare le cifre della Moneta, e a provare ed autenticare per così dire l'interpretazione mia di *Euganea*, e *Giusta. Est justis latris, & laudis amatrix.*

Essendo Verona di sua lode, e di sue glorie amante *laudis amatrix*, ben persuasa dell'eccellenza, e nobiltà di sua origine, essa volle un sì distinto pregio espresso, e sulle sue Monete coniato con quella breviatura di *EV.* cioè *Euganea* che significa *Eccellente, e nobile*. Onde osservò Panvino che i Greci chiamano Euganei coloro, che vantano nobiltà di origine. *Euganeos Graeci vocant qui nobiles majores habent;* (1) e in questo senso pure disse Plinio (2) essere l'etimologica denominazione di questi primi abitanti dell'Alpi Graje: *praestantesque genere Euganeos, inde tracto nomine.*

Che se si ricorda ancora, che la nostra Città

(1) Panvin. Antiq. Veron.

(2) Plin.

Città credette sempre di aver tratto la sua origine da' popoli così detti sulla testimonianza dell' stesso Plinio in quel celebre passo *Euganeorum, & Rbætorum Verona.* (passo così vestato, e che io non fo che accennar qui di passaggio al mio proposito) si riconoscerà vie meglio la ragione, e la verità della interpretazione delle Lettere EV. per *Euganea*, e che Verona allora a doppio titolo ben poteva chiamarsi tale. (1)

Pel secondo pregio, ben più importante, che ella ebbe altre volte, e di cui a ragione ella gloriarsi, e nella Moneta e nel sigillo; egli è quello di giusta, ossia Città del giusto o del Dritto, per cui si vuol esprimere che ella fu illustre, e celebre per l' equità delle

Leggi

(1) Il Sig. Giuseppe Liruti nella Dissertazione sopra le *Monete del Friuli* al Cap. XXVI. inserita nella Part. II. *De Monetis Italiae* del Sig. Filippo Argelati, vorrebbe levar l' incomodo a i Veronesi di spiegare le Lettere della loro antica Moneta sulla cagione dice Egli, che non bene sono state dal Copista rilevate. Perciocchè da amendue le parti oltre VERONA, si legge ✠ CI ✠ VI ✠ CI ✠ VI ✠ perciò non è duopo lasciarne l' impaccio della spiegazione di quelle Lettere enigmatiche agli eruditi, e dotti Veronesi: essendo chiaro che quel CIVI raddoppiato non può intendersi se non *Civitas* seguendo massimamente la parola *Verona*. Ma ho detto il bisogno nella Prefazione, e alla pag. 42. della Lezione di questo storpiamento di Lettere de' *Monetarj Scaligeriani*, differente dal conio della antica Moneta. Il Sig. Liruti infatti prende errore nel credere che la Moneta Scaligeriana da lui posseduta sia quella della prima forma di cui parla il Sig. Muratori; ma di questo conio non ne ha egli forse mai veduta alcuna; *nulli magis nota est domus sua.*

Leggi, e per la rettitudine de' suoi giudizi:
L'Anonimo autore del Ritmo Pipiniano (1)
da

(1) *Magnus in te habitat Rex Pipinus piimffius.*

Così si ha nell'ultimo terzetto del *Ritmo Pipiniano*, di cui ho reso ragione nel Libro così intitolato sopra questo oscuro Poema.

Monumento io non saprei trovar nè più antico, nè più interessante in complesso per la nostra Storia Sacra, e Profana. Ma non era stato in addietro ben conosciuto il suo pregio, nè intese le Allegorie. Colla scorta di Dante essendosi giunto ad intenderlo, si è poi messo nella migliore sua luce. Con tutto questo vien preso in sinistro specialmente nelle Effemeridi Letterarie di Roma al numero XIV. 1774. P' averli detto, che sembra aver Dante imitato il nostro Anonimo nella forma delle sue terze Rime, ec. Che dovrà dirsi perciò? se non che il vario genio delle persone fa pigliare alle volte le cose con altro aspetto. Di ciò nè abbiamo l'esempio nell'Efodo al Cap. 30. in cui leggesi, che lo strepito che udisti nel piano del monte Sina sembrò a Mosè una voce armoniosa, e a Giosuè parve un bellicoso tumulto. Lasciamo dunque ancor qui, che ciascuno la intenda come più gli balza alla fantasia. A chi però è della Patria, e che sa Dante aver soggiornato assai tempo in Verona presso del gran Lombardo che'n su la Scala porta il santo uccello Cant. XVII. *chi qui inoltre fu da lui composto o tutto o la maggior parte del suo immortale Poema* (Maffei Ver. Ill. ove di Dante) *ove acquistò casa beni, e cittadinanza e vi lasciò fissata tutta la sua discendenza*; non pare fuor di ragione, e molto meno per conseguenza bizzarro il Capo LXIV. del Libro sul Ritmo, per averli detto ch'egli (Dante) dalle scintille dell'Anonimo, sulle metafore usate pure da lui, val a dir delle Torri, che non eran *Torri ma Giganti*; sulla forma delle terze Rime da niuno dopo l'Anonimo, e prima di Dante usate; sul preciso numero de' Canti della Divina Comedia co' cento versi dell'Anonimo; sulla licenza del verso, del numero, della elisione; sulla perpetua oscurità de' suoi sentimenti a simiglianza di quella del

da me non ha guari illustrato, ci assicura che Pipino soleva risiedere in Verona più che altrove, ciò che afferma pure l'autore della leggenda della Traslazione di S. Zenone; ond'è che si ha buona ragione di credere che in Verona abbia egli pubblicate le 49. Leggi, che trovansi nel corpo delle Longobardiche dateci dal Muratori; (1) sicchè anche per la promulgazione di coteste famose Leggi, si potè Verona a tutta ragion chiamare *Civitas juris* per la sua legislazione; siccome più chiaramente viene espresso nel Sigillo: *est justis latrix*.

Quivi ritrovasi da più rimoti tempi singolar monumento degl' illustri maestri, che presiedevano alla giustizia, e alla osservanza delle Leggi, detti *Quartumviri per judicare*, come tutt' ora si vede, e rilevasi dalla iscrizione estante sull' Architrave della Porta detta a' Leoni. Quivi si ha memoria del dicasterio medesimo, ossia luogo ove teneneasi ragione, che *Foro grande, e spazioso* vien detto dall' accennato Anonimo, e d'altri luoghi ancora ove soleasi trattar le cause, e sentenziare. Ond'è che Verona fu perciò anche celebre a que' tempi, e come amante ella della giustizia, e reggentesi con giusto, e ben regolato

del nostro Anonimo, suscitato abbia Dante col suo divino ingegno un incendio, e non siasi detto mal a proposito.

“ Tu se' lo mio maestro e' l mio Autore,

“ Tu se' in parte colui da cu' io tolsi

“ Lo bello stile che m' ha fatto onore.

(1) Mur. Rer. Ital.

to governo, potè in qualche guisa fors'anche dirsi legislatrice: *justi latrix*; con che però, a mio avviso vollesi ancora indicare, che a Verona, ricorrevasi allora (e tutt'ora ne resta nell' illustre Collegio de' Giudici, che giudica definitivamente le cause della Città di Cattaro, la pregiabilissima memoria) come al miglior Tribunale, e alla Sede de' più illuminati Sapianti, e de' più incontaminati Giudici dell'equità, e della Giustizia.

Ciò che di Verona al suo tempo, cioè nel secolo X. afferma Raterio, quel sì dotto Vescovo, altrettanto infelice nella combattuta sua vita, ci fa vedere qual'era questa Città anche a' suoi giorni, e conferma quanto noi di sopra detto ne abbiamo.

Egli ne parla con ammirazione, e si mostra sorpreso della sua grandezza, e del gran numero, ch'ei chiama moltitudine d'uomini dotti, e saggi che v'erano; e perciò egli la paragona alle più celebri Città, e per sino alla stessa antica Atene sì rinomata per i Sapianti e pel suo Areopago; e la chiama *Villa* con francesismo proprio del patrio suo stile. *Ob! magna Verona, sclama egli, quondam ut altera Platonica illa Athenis, vel alia prae multitudine Sapientum aestimata!* In fatti infinite Leggi, ottime costumanze, poste, e civili Statuti della Città nostra noi ritroviamo in ogni tempo, che fanno fede della singolar cognizione, e perizia che s'ebbe qui sempre delle Leggi, e del retto, e ben regolato governo della Patria nostra, come ogn'uno può
ben

ben convincersene per la lettura, ed osservazione di esse, che io qui non vi riferisco per non allungarmi più del dovere ora appunto, che sono al termine del mio discorso. Non posso però dispensarmi dal riassumervi in brevi note la serie della nostra Civil Polizia, come nelle carte, e monumenti s'incontra cominciando dal secolo VIII. per maggiormente così convincervi sul pregio di Città di giustizia, di cui in ogni tempo n'ebbe vanto la Città nostra, ed a ragione ciò volle espresso sulla sua Moneta.

Per quanto ce lo permettono alcune memorie de' secoli bassi, che a buona sorte ci restano, io vi accennarò fin nell' anno 590. sotto il Conte *Pronulfo* un *Giovanni Tribuno*; e sotto *Liutprando* nell' anno 722. un *Verecondo*, ed un *Teodolfo*, che l'uffizio di *Scavini* (1) esercita-

D

cita-

(1) Nella Iscrizione sulle colonnette di S. Giorgio ora nel Museo Veronese vi compariscono due Scavini da' nostri non intesi, e sono essi scritti così.

VERGONDVS
TEODAL
FOSCAR

L'essere l'ultimo nome diviso in due righe, ha fatto perdere a' nostri la vera sua intelligenza; molto più per la penultima lettera, di cui invece di una B, lo scultore ha fatto quasi una R, forse anche per sua imperizia nello trascrivere i nomi dall' autentico della solenne funzione in cui questi due soggetti si sono sottoscritti di proprio pugno. Non v'ha dubbio però che essi vanno intesi per quei che sono, cioè due *Scavini* che l'atto autentico della funzione sottoscrissero; non già due beccamorti, come tal' uno si è immaginato; quasi che a'

Bec-

citarono in Verona; e voi sapete chi erano questi; cioè quelli che nelle Città presiedevano alla giustizia, come nelle Ville i Sculdasci.

Sotto Desiderio, ed Adelgisio nel 765. parimente due Scavini io rilevo in Verona ad autenticare colla loro presenza, e co' proprj caratteri una sacra, e solenne funzione, e furono *Gaufredo*, e *Fraulme* (1)

Memorabile sopra ogn'altro io stimo quel Placito, che sotto il regno di Pipino, e di Carlo Magno i tre Scavini *Valcauso*, *Fraulme*, e *Arnaldo* la causa del Vescovato giudicarono a favore dell' Episcopo, contro *Gaufredo* gastaldo per il Fisco Regio avanti Ademaro il Conte di questo Comitato. (2)

Solenne Placito parimente ci ha dato il Mu-

Becchini, detti da questo *Foffores*, spettasse il suggellare colla loro sottoscrizione, e colla loro presenza in quell'atto, l'autenticità di una sacra, e solenne funzione Ecclesiastica.

(1) Vedi Vallarsi, sacre antiche Iscrizioni segnate a Cesello; nella Tavola premessa.

(2) Questo Placito che esteso venne nell'anno 806. è una di quelle carte, che nella Diplomatica si dicono *notitia judicati*, le quali venivano rilevate qualche anno dopo il successo di cui la notizia ci porge. Il P. D. Girolamo da Prato della Congregazione dell'Oratorio cui oltre la fama che si è acquistata per le dotte sue produzioni a me in particolare è di una somma stima, e speciale amicizia, ci fa conoscere con ottime prove, e saggi riflessi che questo Placito fu tenuto verso l'anno 798, quantunque non siasi estesa memoria del fatto che nell'anno 806. Nell'opera sopra l'epitafio del nostro Arcidiacono Pacifico, intorno alla quale sta ora sudando, avrà il Lettore onde appagare il suo desiderio per vederli ivi intieramente esaurita questa materia.

Muratori tenutosi in Guffolengo nell'anno 856 da Gisolfo Scavino per comando del nostro illustre Co. Bernardo, ove parecchi altri Scavini di nostra Città, e Sculdasci del Territorio vi si contano.

Lascio negli anni dopo una lunga schiera di *Giudici*, e *Scavini*; *Causidici*, e *Legisperiti*; *Grammatici*, e *Giurisprudenti*, che potrei nominarvi partitamente se fosse luogo a ciò fare; che anzi mi dispenso ben volentieri dall'accennarvi altra lunga serie de' Consoli, e de' Magistrati che tennero il Civile governo di questa Città dall'anno 1140. e in seguito; prima cioè, e dopo la Pace di Costanza, perchè io credo già noti ad ogn'uno di Voi, e che discende appunto al tempo di quella Moneta, che qui ho preso a dicifrare; mentre farebbe a dir vero un volermi abusare di troppo della vostra graziosa sofferenza.

A me basta pertanto d'avervi qui dato una succinta notizia dalla nostra Zecca da' più rimoti tempi, e d'avervi di poi proposto l'interpretazione di quelle lettere di nostra Moneta non intese dal Muratori, e da questi rimessa a' nostri Eruditi, e che io non ho inteso di darvi che come sufficienti, e non dispregievoli conghietture; le quali convalidate dalle prove che ne ho recato se a Voi, saggi Accademici, sembrate faranno, quai dissi, sufficienti, e ben fondate, io avrò ragione d'essere contento dell'esito di questa mia, qualunque siasi, Dissertazione, e di avere a un tempo soddisfatto all'espettazione Vostra, e

D 2

all'

all'altrui ricerche. Se non, refterammi almeno la compiacenza di aver con ciò risvegliato, ed eccitato l'ingegno Vostro, e l'industria pel maggior onor della Patria, ciò ch'è stato l'unico scopo mio nel malagevole assunto di questa disadorna Lezione, che qui ora secondo il costume lascio alla vostra migliore, e più saggia considerazione. (1) Ho detto.

AL-

(1) Solo dopo estesa, ed anche stampata la Prefazione mi è venuto d'incontrarmi nel Trattato del Sig. Argelati, che ha per titolo, *Nummi variarum Urbium*; in cui il dotto uomo seguendo l'Autore degli Opuscoli Scientifici, adotta per Moneta Veronese certo strano pezzo di Oro, con curiosè note così espresse: NB P PVI; le quali crede egli doverfi leggere per ALBVINVS. In fatti, per dire il vero, che Moneta abbia coniato in Verona Alboino non solo, ma Teodorico, Agilolfo, ed altri Longobardi, non ho dubbio veruno, anzi ciò io sostengo per indubitato, come ho scritto in una nota alla Lezione; ma fin' ora non posso affermare di averne veduta alcuna; nè di questa che il Sig. Liruti ci onora potrei dir cosa sicura; quando il nostro Maffei non ce ne dà riscontro di sorte, tuttochè altra Moneta abbia egli adottato, la di cui falsità ho già dimostrato in quel luogo.



ALCUNI DOCUMENTI,

In cui si parla
DELLA MONETA VERONESE
non più pubblicati.

I.

*Permuta tra la Scol'a de' Sacerdoti della Chiesa
di Verona, e Adamo, e Fratelli. Dell' anno
1001. Dicembre.*

IN Christi nomine. Placuit atque convenit
inter Martinus Archipresbiter, & Davit
Archidiaconus Sanctæ Veronensis Ecclesiæ Cu-
stodes, atque Rectores scolæ Sacerdotum San-
ctæ ipsius Veronensis Ecclesiæ; nec non, &
inter Adam filius quondam Rozoni, & Jo-
hanes qui majore dicitur, atque Johanes qui
(1) Pitulo dicitur germanis, & Stado filius
quondam Michael abitatores in loco ubi dici-
tur Diruptas, & Johanes qui Opo dicitur abi-
taturis in loco ubi dicitur Reda liberis ominibus,
ut in Dei nomine debeant dare sicut a presenti de-
derunt ipsis jam dictis Martinus Archipresbiter,
& Davit Archidiaconus etiam predictis prenomi-

D 3

natis

(1) *Pitulo*. Manca questa voce nel Cangio. Vuol dir
piccolo, *Piccivillo*, in volgar Veronese diciamo *pezolo*, e
perolo in blanda, ed accarezzante maniera ad un fanciul-
lo di tenera età. Qui per soprannome vien contrapposto
all' altro di maggiore, *qui majore dicitur*.

natis personis, & hominibus tam eorum quamque, & a suorum heredes, & eorum heredes, ac proheredibus eorum usque dum ipsis in hoc seculo atvixerint, seu eorum *prola* (1); afficto censum inde dum Libelli nomine usque dum eorum fuerit vita. Hoc est ex integris Casales tres, & omnibus rebus ab ipsos tres Casales pertinet, eiqui pertinet de Senodochio bone memorie Cotesredo Clerico, sito infra Civitate Veronæ hubi dicitur Corte Alta, quod est sup potestatem superscriptæ scolæ Sacerdotum qui positi sunt ipsis rebus in finibus Veronensibus. Primo namque Casales in loco, & fundo Diruptas: alio namque Casales in loco & fundo Reda. Tertio namque Casales in loco, & fundo ubi nominatur Vico Zufano ibidem per singulis locis ab ipsis jam prænominatis Casales; itest in primis tam terris Casalivis, cum casis, curtis, ortis, areis; & de foris vero tam terris arratoreis, seu vigris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis, salicionibus; rivis, ac paludibus, & cum omnia, & ex omnibus de quantum ad infrascriptos tres Casales pertinet, aut pertinere debet in integrum. Ea vero ratione ut ammodo ipsis jam prænominatis hominibus usque dum ipsis, & suorum heredes, hac proheredibus vestris, seu vestra prola abere, & detinere debeatis, in omnibus meliorentur, nam non pejorentur, & facere debeant per omnique tempore fossatoras duas. Primo fossatos

(1) *Prola*, *Prola*, per discendenza; *prole*.

fatos in Diruptas prope flumen Adecim per longum perticas sessainta, & octo lato in omnibus loco equaliter pedes duodecim. Alio vero *fossatum* (1) facere debeas in Reda similiter per longum perticas septuaginta, & octo lato equaliter pedes duodecim, & de suprascriptis terris arratoreis redere debeatis singulis annis de *labore grosso*, & *de minuto* (2) porcionem quarta, & ipsa quartas cum vestro dispendio battere debeatis, & exinde recedere debeatis censum singulis annis per omne Nativitatem Domini *argentum denarios bonos duodecim*, lino *marvedos* (3) *duos*, spallas duas de porcos, & ipsum censum vel quartas cum vestro *vegiculo* (4) *evegere* (5) debeatis usque in Leniacus hubi pas Dominica *insigna-*

D 4

ve-

(1) *Fossatoria*; nel Cangio avvi solo *Fossatum*, cioè *Fossa*.

(2) *De Labore grosso*, & *de minuto*. Par che debasi intendere del travaglio Testrino, che era a que' tempi assai di provento. Genicei ci erano anche nelle Ville. Nella carta presso l'Ughelli 813. da Ratoldo vescovo, si assegna a' Canonici la decima parte del travaglio testrino. *De vestimentis que veniunt de Pisale, vel Geniceo decimam partem*. In questo documento se ne assegna solo la quarta parte a spese del conduttore ridotta in denaro.

(3) *Maredum*. Anche questa voce manca nel Cangio. Vuol dire un fascio, o un manipolo di Lino secondo la misura. Nello Statuto nostro 1228. si hanno *manipuli usibiles*, di cui vedi nel Glossario del Carlina *De Pace Constantia*.

(4) *Vegiculo*. Un botticello da condotta; e propriamente il carro semplice.

(5) *Evegere*: Questa pure manca nel Cangio. Vuol dir *condurre*, da *vebo vehis*; anzi da *evebe*.

verit (1), & Miffo Dominico qui a super ipsas justitias, vel censum tollendum venerit singulis annis parere debeatis absque necessitate. Aliqua super imposta eis non fiant. Pena vero inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut successoribus vel heredibus eorum predictis omnibus non compleverint omnia qualiter superius legitur, vel si tollere, aut relaxare voluerint componam pars parti fidem servandi pena in argentum solidos numero centum. Unde duo pagine uno tinore scripti sunt una parti eidem Ecclesie, & alia parte predictis omnibus. Factum fuit in ani Domini Octoni tertio Magno Imperatore IK in Italiam ano sexto sup. die de mense December indictione quartadecima. Feliciter. (2)

Ego

(1) *Insignare* cioè *indicare*.

(2) *Feliciter*. Su l'origine di questa acclamazione solita porsi da Notaj al principio de' documenti dopo le note croniche, e nel fine de' Codici, o degli Istromenti, come dice S. Girolamo a Marcella, non trovo che siasi detto fin' ora a dovere.

Se stiamo al Ducange nel suo Glossario, egli ne dà la sorgente dalle acclamazioni sovente ripetute dal Senato a Pertinace dopo la morte di Comodo. Trovasi però assai più antico un tal uso, val a dire sino al tempo della guerra Cimbrica, come abbiamo da Floro nel Lib. III. Cap. 3. dove il popolo nel Circo più volte gridò *Victoria Cimbrica feliciter*; dopo dicke più volte prima di Pertinace udissi tal fausta voce negli Anfiteatri, come abbiamo in Suetonio, Appiano, Plutarco, e in altri Autori riferiti dal Pitisco nel Lessico. Io però sono d'avviso, che l'uso di tal fausta acclamazione passata quindi ne' Documenti Cristiani ripeterlo debbasi dalla Vittoria di Costantino contro Massenzo. Sebbene di questa

Ego Martinus Archipresbiter in hoc libellum a me factum mm. ffff.

Ego Davit Archidiaconus in hoc libello a me facta mm. ff.

Ego Ildevertus Presbiter consensit & ff.

Ego Adelardo Presbiter consensit ff.

Ego Zeno Presbiter consensit ff.

Ego Adam Diaconus consensit ff.

Ego Petro consensit ff.

✠ Ego Amelbertus Diaconus consensit ff.

✠ Ego Restaldus Diaconus ac Prepositus consensit ff.

Ego Zeno Presbiter consensit & ff.

Ego

questa formola non ne parli il Mabillone per averla forse creduta di poco rilievo com' ei s' esprime (De Re Dipl. Lib. III.) *sedet me harum minutiarum*; pure siccome assai s' estende in altre cose forse di minor importanza; così sarebbe stato di somma gloria per lui, e per noi di molto vantaggio se n' avesse trattato come dovea. Per me, lasciando le Cristiane acclamazioni sepolcrali nelle Lapide, e le convivali, o nuziali scritte ne' vasi di vetro: *vivas cum tuis feliciter*, le quali ponno vederfi presso del Buonarrotti; dico, che dal I. K. Θ. T. Σ ΝΧΡ che vuol dir *Jesù Cristo figlio di Dio Salvatore vince*, ebbe origine quella di cui trattiamo col sottintenderfi lo stesso *viva*; acclamazione sola dovuta al nome di Cristo, colla quale principiano tutti i monumenti Cristiani; *In nomine Domini nostri Jesu Christi.... feliciter*; che è poi simile anzi fratello del *Gloria*, con cui la Chiesa ordina il finimento de' Salmi per la Divina Salmodia, e dell' *Alleluja*. Da quelle acclamazioni così ripetute (dice il Senator Buonarrotti; *Osserv. sop. i Vetri pag. 222.* parlando delle gentili ne' giuochi) ebbero origine quelle fatte ne' Sacri Concilij a Sommi Pontefici ec. E da queste, e da altre, dis' io, il *feliciter* passato ne' documenti al solo nome di Cristo; ch' è quanto in breve può dirsi in questo proposito.

- Ego Natale Presbiter consensi & ff.
- Ego Amelricus Diaconus consensi ff.
- ✧ Ego Berfredo consensi ff.
- Ego Bernardus Diaconus consensi ff.
- ✧ Ego Valdo Diaconus & *Bibifcarius* (1) consensi ff.
- ✧ Ego Variendus Diaconus consensi ff.
- Signum ††† manibus Boniverto filius qu. Andreni, & Sivanto filius qu. Petroni, & Lumberto qui spia dicitur testes.
- Signum ††† manibus Gusto filius quondam Audiberto testes.
- ✧ Ego Liutefredus Notarius rogatus qui anc paginam subscripsi, & post tradita complevi.

I I.

Vendita di Vitale, e Anzelberta in Mondragone a Getzio, dell' anno 1031. 28. Aprile.

IN nomine Domini Dei eterni anni ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo trigesimo primo. Chuonradus gratia Dei Imperator Augustus anno Imperii ejus Deo pro-

(1) *Bibifcarius*. Non saprei cosa intender si volesse; quando non fosse il Canipario della Canonica, di cui ne abbiamo la traccia nel manoscritto Mozarabico in una nota frapposta. *Maurezo Canevarius vendidit Loros de anfora de Vino de Bonello in anno XX. Liutprandi Regis. Lorum per misura, o Caratello. Lora* anche diciamo a quell' istromento che serve a tramandar il Vino nella Botte; perchè il Vino nel calar alla botte fa una specie di vortice, cui in Veronese si dice *la Lora*.

propicio hic in Italia quinto tertio Kal. Madio indictione quartadecima.

Constat nos Vitale, & filius quondam Petroni, & Anzelberga honesta femina jugalibus habitaturis in Vico monte Draconi qui professi sumus nos jugales ambos ex natione nostra lege vivere Langobardorum ipso namque jugale meo mihi consentiente, & subter confirmante, seu & mihi consentiente Aliverto qui & Columbo; & Maderverto qui & Benedicto propinquieribus parentibus meis libenti animo, & mea bona spontanea voluntate, & sine ulla vim pati nos infimul vendediffemus, & ita vendedimus tradediffemus, & ita tradedimus tibi vero Getzio, & filio quond. Martino habitator in Civitate Verona prope *Purbeo Greisani* a presenti die, & ora ad tuam proprietatem ad abendum idest terra cum vineis super se abet in loco uno juris proprietatis nostrae predictis jugalibus quas nos habere, & possidere visi sumus que posita est *in finibus Veronensibus in judikaria Gardense in vico monte Draconi* (1) locus ubi dicitur *Cavaria*, habet per longum perticas quadraginta lato da uno capite pertica una pedes sex de alio capite lato pertica una, & pedes duos ad *pertica legitima de pedes duodecim ad extensis bracchiis mensuratam*; qui de uno latus nos suprascriptis jugalibus venditores habet, de
alio

(1) *Monte Draconi*. Mondragone è una contrada della Pieve di Lazise, compresa nel tenere delli confini della Gardesana.

alio latus Galiverto qui *Pitola* (1) dicitur; de uno capite via, de alio capite plures homines habent. Ex infra designato loco vel ejus mensuras, seu & predictas coherentias cum omnia super se habet nos jam dictis jogalibus venditores nullam reservamus una cum ingresso comuno; & pro suprascripta nostra venditione haccepimus nos jam dictis jogalibus a te suprascripto emptore (2) *precio finito per argentum, & aliam mercem valentem solidos viginti & quinque*. Quidem spondimus adque repromittimus nos jam dictis jogalibus venditores, vel nostris heredibus tibi suprascripto emptore, vel ad tuos heredes, aut cui tu dederis si de suprascripta nostra venditione aliquando tempore molestare presumpserimus, & ab unumquemque ominem defendere non potuerimus, tunc tantum & in quantum suprascripta nostra vendicio cum omnia super se habet eo tempore in consimile loco meliorata valuerit duplare promittimus.

Acto in Civitate Verona feliciter.

Signum †† manibus suprascriptorum Vitale, & Anzelberga jogalibus qui hac pagina vendicionis insimul fieri rogavit, & ad eadem conjux sua consensi ad omnia suprascripta.

Signum †† manibus suprascriptorum Aliverto, & Madriverto propinquioribus parentibus ejusdem femine, in hac pagina vendicionis consensi ad omnia suprascripta.

Si-

(1) Della voce *Pitola*, si è detto di sopra.

(2) Di questa espressione notariale, si parla nella prima parte della Lezione.

Signum †† manibus Odelberto Pistor, qui Gunna dicitur, & Viventio, & Audiverto viventes lege Langobardorum testes.

✠ Ego Johannes Notarius Sacri Palatii rogatus, qui hac pagina vendicionis scripsi, & post tradita complevi.

*Vendita di Aldo, a Andreverto
dell' anno 1036. in Febraro.*

I I I.

IN nomine Domini Dei eterni, anno ab hincarnacione Domini nostri Jesu Christi millesimo trigesimo sexto. Chonradus gracia Dei imperator Augustus anno Imperii ejus Deo propicio hic in Italia decimosexto die mensis Februarii, indictione quinta.

Constat me Aldo filius qu. Andrei habitator in vico Septimo qui profectus sum ex natione mea lege vivere Langobardorum accepisse sicuti & in presenciam testium manifestus sum quod accepi ad re Andreverti qui & Arduino filius quondam Stefano habitator in Vico Cingla *argentum per denarios bonos Libras sex finitum precium sicut inter nobis convenit*, pro pecia una de vites cum area sua cum orto super se habet totum insimul tenente in loco uno juris mei quas habere visus sum *infra Regno Italie in Comitatu Veronensi in Valle Pruinensi*, (1) locus ubi dicitur *Monticello*, est per mensura

(1) Di questa Valle, e del monte Penino ho parlato nel Proemio della Tavola Topografica dell' antico Territorio Veronese annessa al Libro *de Aldone*, et Notin-go pag. 33. e 40.

fura iusta per longum de uno latus perticas
 viginti & novem de alio latus per longum per-
 ticas viginti & sex de alio Capite perticas octo.
 Coerit ei de uno latus Andrevertus habet,
 de alio latus jura Sancti Georii possidet, de
 uno Capite Adelardo habet & via, de alio
 Capite Villielmus habet, & via per currentem
 fibique alii sunt coerentes. Quae autem supra-
 scripta pecia de vites cum area sua una cum
 orto totum insimul tenente in eodem loco
 Monticello superius dicta hab hac die tibi cui
 supra Andreverti, & pro superscripto precio
 vendo, trado, & mancipio nullis aliis vendi-
 ta, donata, alienata, obnoxia, vel tradita
 non habeo nisi tibi predicto Andrevertus; &
 facias exinde a presenti die tu, & heredibus
 tuis, aut cui tu dederis jure proprietario no-
 mine quid quid volueritis sine omni mea, &
 heredum meorum contradictione. Et quidem
 spondeo adque repromitto me ego qui supra
 Aldo una cum meis heredibus tibi cui supra
 Andreverti tuisque heredibus aut cui tu dederis
 vel habere statueris superscripta pecia de Vites
 cum area sua qualiter superius legitur....men-
 suras & coherentias in integrum ab omni ho-
 mine defensare, quod si defendere non potue-
 rimus aut si vobis exinde aliquid per covis in-
 genium subtrahere quesierimus tunc in duplum
 eadem vendita sicut supra legitur vobis resti-
 tuamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut
 valuerit sub extimacione in consimile loco, &
 nihil mihi ex ipsum precium aliquid redebe-
 re dixi.

Acto

Acto in suprascripto Vico Monticello feliciter.
 Signum †† manus suprascripto Aldo qui hanc
 cartulam vendicionis fieri rogavi, & suprascri-
 pto precio accepi & eique relecta est.

Signum ††† manibus Bonaldus, & Adelbertus testes.

✠ Ego Leupus Notarius rogatus qui hanc paginam vendicionis scripsi, & post tradita complevi.

I V.

Vendita di Giselberto, e Ingelberga a Bradiverto, dell' anno 1038. nel mese di Febbrajo.

IN nomine Domini Dei eterni ani ab incarnatione Domini nostri Jesu Kristi millesimo trigesimo octavo. Chuonradus gratia Dei imperator Augustus anno imperii ejus Deo propicio ic in Italia duodecimo sup die de mense Februarii indictione septima.

Constat nos Giselberto & Ingelberga jogalibus qui professi sumus nos ambo jogales ex nazione nostra *lege vivere Romana* (1) ipso namque suprascripto jogale meo mihi consentiente, & supter confirmante libenti animo, & mea bona spontanea voluntate sine ulla vim

(1) Vedi nel Lib. VI. delle Leggi di Liutprando Cap. 74. Gli Ecclesiastici erano tenuti di seguire la Legge Romana, come lo spiega anche il Documento qui sotto dell' anno 1014. *Sed secundum ordinem Ecclesiarum Lege vivere debeat Romana* che vuol dire, chi si dava alla Chiesa, dovea lasciare la legge in cui era nato, e professar la Romana. In questo Documento vediamo incominciarsi usualmente anche da' Secolari.

vim pati nos in simul vendidimus & ita vendidimus tradidimus & ita tradidimus vobis vero Bradiverto qui Segnerando dicitur, & Ingloberto qui Benedicto dicitur germanis habitator in vice Permanigo a die presenti & ora ad vestram proprietatem ad abendum; id est terra cum vitibus super se habet in loco una juris proprietatis nostre jam dictis jogalibus quam nos habere & possidere visi sumus que posita est in finibus Veronensibus in *Valle Veriacus* in suprascripto loco *Permanicus* locus ubi dicitur *Albariola*; habet per longum perticas octo pedes novem, & semise uno lato de ambabus capitibus perticas tres *ad pertica legitima de pedes duodecim ad extensis bracchiis mensurata*; que de uno lato heredes quondam Dominico habet, de alio lato jura Sante Marie Episcopatus, de uno Capite jura Sancti Zenonis possidet, de alio Capite ingresso comuni percurrentem, & infra designato loco vel ejus mensuras seu & predictas coherentias cum omnia super se habet nos jam dictis jogalibus venditores exinde nullam nobis reservavimus una cum ingresso comuni; & pro suprascripta nostra venditione accepimus nos jam dictis jogalibus venditores ad vos suprascriptis germanis emtoribus *precio finito per argentum, & aliam mercem valentem solidos tres, & denarios sex*. Quidem despondimus atque repromittimus nos jamdictis jogalibus venditores vel vestris heredibus vobis suprascriptis germanis emtores, vel ad vestros credes, aut cui vos dederitis in suprascripta nostra ..

nostra venditione aliquando tempore molestare presumserimus, & ab uno quoque homine defendere non potuerimus; tunc tantum & in quantum suprascripta nostra vendicio cum omnia super se habet eo tempore in consimile loco melioratum vel valuerit duplare promittimus; & ec presens cartula vendicionis omnique tempore firma, & stabilis permanead sine omni contradicione ominum cum stipulatione subnixa.

Acto in Castro Veriacus feliciter.

Signum †† manibus suprascriptorum Gisberto, & Ingelberga jogalibus qui anc cartulam vendicionis insimul fieri rogaverunt presentibus ad omnia suprascripta:

Signum †† manibus Dominico, & Benedetto, & Justo *viventes* (1) *lege Romana* testes.

Signum †† manibus Tebaldo, & Roberto testes.

✠ Ego Ingizo Notarius Sacri Palacii rogatus qui hac pagina scripsi, & post tradita complevi.

V.

Vendita di Calvo di Arbizano, a Silvestro Prete della Pieve di S. Pietro di Arbizano; dell'anno 1056. 24. Agosto.

IN nomine Domini Dei eterni anni ab incarnationem Domini nostri Jesu Kristi,
E mil-

(1) La Legge 46. di Pipino ordina che *Romani successores juxta illorum Legem habeant; & quando jurant juxta Legem suam jurent; & alii similiter.*

millesimo quinquagesimo sexto nono Kal. Septembris indictione quinta. Feliciter.

Constat me Calvo filius quondam Martini de Vico Albuciano qui professo sum ex natione mea Lege vivere Romana, vendidisse, & ita vendidit, tradidisse, & ita tradidit tibi vero Silvester Presbiter de Plebe Sancti Petri sita infra Castro Albuciano habitator in suprascripto vico, & per ac propter paginam vendicionis mee a presenti die, & ora ad tuam proprietatem ad habendum; idest terris & rebus illis quas ic subter legitur juris proprietatis mee quas ego habere & possidere visus sum; quibus esse videntur in finibus *Veronensibus* in *Vico Albuciano* locus ubi dicitur *Ab ulpara*. Primo loco terra Casaliva cum unis dirubta super se abet una cum curte & area infimul tenentem; abet per longum perticas quinque pedes tres; de alio latus per longum perticas quatuor pedes sex; de uno capite perticas quatuor, pedes quatuor; de alio capite perticas quatuor pedes sex; qui de uno latus Bonoldo abet, de alio latus jura Sancti Justi possidet, de uno capite ingresso comune percurrentem, de alio capite via percurrit. Secundo loco terra cum vineis ibique prope, abet per longum perticas octo lato de ambabus capitibus perticas quatuor, qui de uno latus suprascripta terra aratoria quas ic subter designaverimus aderentem, de alio latus jura Sancti Justi possidet, de uno capite jura Santi Vili possidet de alio capite Urso Presbiter abet. Tercio loco terra ibique infimul

simul tenentem, abet per longum perticas undecim lato de uno capite perticas tres de alio capite lato perticas duas qui de uno latus & uno capite suprascripta terra cum vineis qualiter superius legitur aderentem, de alio latus suprascriptus Urso Presbiter abet, de uno capite ingresso comuno percurrentem. Quarto loco terra aratoria ibique infimul tenentem abet per longum perticas septem lato de ambabus capitibus etqualiter pertica una pedes novem, quidem ambabus capitibus suprascriptis rebus qualiter superius legitur adherentem de uno capite via de alio capite suprascripto possidet. Quinto loco terra cum vineis ibique prope infimul tenentem; abet per longum perticas quindecim pedes uno lato de ambabus capitibus etqualiter perticas tres, qui de uno latus via, de alio latus Malfegnado abet, de uno capite Urso Presbiter abet, de alio capite *Comugna* (1) adherentem. Sexto loco terra aratoria ibique prope, abet per longum perticas decem & septem, de uno capite perticas tres pedes sex, de alio capite perticas quinque, qui de uno latus Christiano abet, de alio latus Urso Presbiter abet; de uno capite Malfenado abet, de alio capite jura Sancte Marie possidet. Septimo loco ibique prope abet per longum perticas octo lato de ambabus capitibus etqualiter perticas

E 2

tres

(1) *Comugna*. Cioè comune, o comuna come nel Cangiò il quale spiega per luogo di pascolo, bosaglia, e prateria; sono cesti ritratti senza il padrone, e proprietario.

tres pedes sex ; de uno latus *Comugna* adherentem , de alio latus suprascripta terra cum vineis qualiter superius legitur adherentem , de uno capite jura Sancte Marie possidet , de alio capite Pisano abet. Octavo loco terra cum vineis super se abet ibique non multum longe abet per longum perticas decem & octo pedes sex , de alio latus per longum perticas quindecim pedes quatuor , de alio capite lato perticas octo , de alio capite lato perticas quinque pedes sex , *ad pertica legitima de pedes duodecim ad extensis bracciis mensuratum* , qui de uno latus via , de alio latus & uno capite Bonaldo abet , de alio capite *Comugna* adherentem ; & infra designatas locas , vel ejus mensuras , seu & predictas coerencias cum omnia super se abet ego jamdictus venditor exinde mihi nullam reservo ad ipsis rebus una cum ingresso earum ; & pro suprascripta mea vendicione accepit ego jam dictus venditor a te suprascripto emptore precium finitum *per arientum & aliam mercem valentem de denarios Veronenses Libras otto* . Quidem spondeo adque repromitto me ego jamdictus venditor vel meis credibus tibi suprascripto emptore vel ad tuos eredes aut cui tu dederis si de suprascripta mea vendicione aliquando tempore molestare presumerimus & ab unum quenque ominem defendere non potuerimus tunc tantum & in quantum suprascripta mea vendicio cum omnia super se habet eo tempore in consimile loco melioratum rebus valuerit duplare promitto , & ac pagina vendicionis mee sicut supra

pra legitur omnique tempore firma, & stabilis, inconvulsa & irrevocabilis permanead cum stipulacione subnixa.

Actum in Civitate Verona. Feliciter.

Signum †† manibus suprascripto Calvo qui ac Cartula vendicionis fieri rogavit ad omnia suprascripta.

Signum ††† Dominico, &.....co & Saladino viventes Lege Romana testes.

Signum ††† manibus Alberico &.....testes.

* Ego Martinus Notarius rogatus qui ac Carta vendicionis scripsi & post tradita complevi.

V I.

Vendita di Berifredo Diacono della Chiesa di S. Tomio a Magnifredo Notaro dell' anno 1073. 22. Luglio.

IN nomine Domini Dei Eterni anni ab incarnatione Domini nostri Jesu Kristi millesimo septuagesimo tercio, decimo Kal. augustas indictione undecima. Constat me Belinfredus Diaconus de Ecclesia Sancti Thomei abitator in Civitate Verona, qui professo sum Lege vivere Romana haccepissem sicut & in presencia testium manifesto sum quod haccipi ad te Magnifredus Notarius filius quondam Segnereto de eadem Civitate (1) *inter orientum, & aliam mercem denarios bonos Veronenses Libras tres finitum precium per tres por-*

(1) Di questa formola vedi nella prima parte della Lezione.

porciones de terra cum vites juris mei quem ego abere videtur *in finibus Veronensis in Valle Veriacus* in loco & fundo *Albuziano* ad locus qui dicitur *Calmeraga*. Coerit ei tam ad ipsas meas tres porcionibus, quamque ad reliqua quarta porcione ad supra totum de uno latere & ambabus capitibus via percurrentem, de alio latus Johannes abet, sibi que alii sunt coerentes. Que autem suprascripte tres porciones de terra cum vites juris mei superius dicta una cum accessione, & ingresso seu cum superioribus & inferioribus suis qualiter superius legitur in integrum ab ac die tibi cui supra *Magnifredus* Notarius pro suprascripto precio vendo, trado, ac mancipo, nullis aliis vendita, donata, alienata, obnoxiiata, vel tradita nisi tibi; & facias exinde a presenti die tu, & credibus tuis aut cui tu dederis jure proprietario nomine quidquid volueritis sine omni mea, & eredum meorum contradictione. Quidem & spondeo, atque promitto me ego qui supra *Belinfredus* Diaconus una cum meos eredes tibi cui supra *Magnifredus* Notarius tuisque eredibus aut cui tu dederis suprascripta vendicio qualiter superius legitur in integrum ab omni homine defensare quod si defendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquit per quovis ingenium subtraere quesierimus (1) tunc in duplum eadem vendita ut superius legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit

(1) Formola uniforme alla Legge 54. del Libro VI. di Liutprando.

luerit sub extimacione in consimile loco, & nihil mihi licead ullo tempore nolle quod volui, sed quod a me semel factum vel conscriptum est inviolabiliter observare promitto cum stipulacione subnixa, & nihil mihi ex ipsum precium amplius aliquid redere debere dico.

Actum in suprascripta Civitate Verona.
Feliciter.

✠ Ego Belifredus Diaconus in ac Cartula vendicionis a me facta mm. ff.

Signum †† manibus Mazeri, & Zeno de la via, & item Zeno filio Gandulfo viventes Lege Romana testes.

Signum †† manibus Armando, & Zeno filio Segnereto. testes.

Ego Johanes qui & Waldus Notarius Sacri Palacii rogatus qui hac Cartula vendicionis scripsi, & post tradita complevi.

V I I.

Permuta tra Ingone Prevosto della Chiesa di Verona, e Siginzono Prete della medesima Chiesa fatta nell' anno 1104. alli 14. Luglio.

IN nomine Dei eterni. Anni ab incarnatione Domini nostri Jesu Kristi millesimo centesimo quarto, pridie idus Julii indictione duodecima.

Comutacio bone fidei noscitur esse contractu ut invicem emcionis obtinead firmitatem, eodemque nexum obligant contraentes. Placuit itaque bona convenit voluntatem, inter

E 4

Do-

Domino *Ingonem* Prepositum Sanctæ Veronensis Ecclesiæ de qua *Custor*, & *Rektor* preesse videbatur nec non inter *Siginzonem* Presbiterum de eadem Sanctæ Veronensis Ecclesiæ, & filius quondam *Totonis* abitor in Civitate Verona ubi dicitur *Rivole* qui profitebatur *se ex natione sua Lege vivere Langobardorum, set secundum ordinem Ecclesiaram, Lege vivere videbatur Romana*; ut in Dei nomine debeant dare sicut & a presenti dederunt, ac tradaverunt vicissim sibi unus alteri in comutationis nomine. In primis dedit ipse Dominus Ingo Propositus eidem *Siginzoni* Presbitero in causa comutationis nomine, idest medietatem de peciis duabus de terra cum Casa solariata totum in simul tenente juris de eadem Sanctæ Veronensis Ecclesiæ que posite sunt in suprascripta Civitate Verona (1) a *Foro juxta Moneta*. Coherit ei tam ad ipsas medietates pertinente quamque ad reliquas medietates ad super totum. Prima pecia de terra cum Casa solariata de uno latere suprascripta *Moneta* adstante, de alio latere & uno capite heredes quondam *Omodei* habet, & terra cum casa solariata qua hic subter legitur adest, de alio capite via percurrente. Secunda pecia de terra cum Casa solariata ibique insimul tenente, de uno latere suprascriptis heredes quondam *Omodei* habet; de alio latere-

(1) *A Foro juxta Moneta*. Era la Zecca vicino al Foro e sulla strada maggiore, secondo il confine, de alia capite via percurrente.

tere heredes quondam Ottonis habet : de uno capite terra cum Casa qua supra legitur adest ; & suprascripta *Moneta* : de alio capite ipsa *Moneta* adstante si ibique alii sint coherentes . Quidem & ad invicem recepit ipse Dominus Ingo Diaconus atque Prepositus da suprascripto Siginzone Presbitero eadem Ecclesia proprietatem ad habendum melioratas res *sicut Lex habet* . Idest pecia una de terra cum Vitibus & pecia una aratoria totum insimul tenente & pecia de terra cum Vitibus juris sui quas ipse habere & possidere viso erat sicut hic subter legitur . Prima pecia de terra cum Vitibus foris Porta Sancti Stefani a Campaniola locus ubi dicitur Roverfello, habet per longum de uno latere perticas treginta & duas : de alio latere perticas treginta ; de uno capite da Flumen Adefis perticas viginti , & duas ; de alio capite perticas decem & octo non longe da ipso capite perticas viginti & duos qui de uno latere Toto , & Glomaro habet ; de alio latere suprascripto Toto habet , de uno capite jura Sancti Benedicti possidet , & ingresso comuno per currente ; de alio capite Flumen Ad^{is} percurrit . Secunda pecia de terra arratoria ibique in simul tenente habet per longum de uno latere perticas undecim , de alio latere perticas octo , de ambabus capitibus equaliter perticas tres pedes sex ; qui de uno latere suprascripto flumen percurrit , de alio capite terra cum vitibus que supra legitur adstante . Tercia pecia de terra cum vitibus in *Valle Pruinianense in vico Car-*

Carliano, (1) locus ubi dicitur *Glare* habet per longum de uno latere perticas quadraginta pedes sex de alio latere perticas treginta & septem pedes octo; de uno capite jura Sancte Marie possidet de alio latere ed alio capite via per currentem, si ibique alii sint coherentes. Has denique jam dictis rebus superius nominatis, vel comutatis una cum accessionibus & ingressoras earum, seu cum superioribus & inferioribus suis qualiter superius mensuras, & coherentias legitur in integrum, Inter se comutaverunt sibi unus alteri pars partii per hanc cartam comutacionis nomine tradiderunt, facientes unusquisque de quo receperunt a presenti die tam ipsi quamque & successores vel heredes aut cui ipsi dederint legaliter proprietario nomine quidquid voluerint, aut providerint sine omni unius alteri contradictione. Et sponderunt se ipsi comutatores tam ipsi quamque & successores vel heredes aut cui ipsi dederint de quo supra comutacionis nomine dederunt in integrum ab omni homine defensare. Quidem & *ut ordo Legum deposcit* (2) ad hanc providendam comutacionis nomine acceperunt super ipsas res; id

(1) Questa contrada di Carliano: *vicus Carliano*, che ho ommessa nella Tavola Topografica è la contrada ora detta di *S. Pietro Incariano* in Val Policella; in *Valle Provinianensi*.

(2) Nelle Leggi Longobardiche non trovo traccia di questa Legge: nello Statuto bensì dell'anno 1218 al Cap. 23. si ha il titolo *de eximioribus eligendis*; ma quelli sono assai diversi nell'uffizio dalli nominati nel Documento.

id sunt Wido Diaconus atque Cantor, & Tedifidio Diaconus Sancte Veronensis Ecclesie Missi Domini Ingonis Diaconi atque Prepositi; ab eis directum est cum tres bonos homines estimatores: idest Obizo, Ugezono, Marcualdo quibus omnibus estimantibus comparuerunt eis rectum extimassent quod melioratas res susciperet Dominus Ingo Prepositus eadem Ecclesia proprietatem ad habendum: quam daret, & Legibus comutacio ipsa fieri possit; (1) *de quibus pena inter se posuerant ut quis exipsis successoribus vel heredibus aut cui ipsi dederint si de hac comutacione remove-re queferint, & non permanferint in ea omnia sicut superius legitur & ab unumquemque hominem: quisquis adinvicem non defensaverint; componat pas parti fidem servandi pena duplis ipsis rebus sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint; set quod ad eos semel factum vel conscriptum est inviolabiliter observare promiserunt cum stipulacione subnixa. Hanc enim cartam comutacionis*

Ego Albericus quondam Bonifacius Notarius tradidi & scribere rogavit in qua hic subter confirmans testibus obtulit ad roborandum; unde due carte comutacionis in uno tinore scripte sunt.

Actum in suprascripta Civit. Ver. feliciter.

✠ Ego Siguzo Presbiter in hac carta comutacionis mm. ff.

Signum ttt manibus suprascriptorum Obizo, & Ughszono, atque Marcualdo qui super

(2) Formula secunda la Legge VII. di Astolfo.

per ipsas res fuerunt, & extimaverunt ut supra.
 Signum ††† manibus Michael, & Anselmo
 atque Zeno viventes Lege Romana testes.

Signum ††† manibus Pagano, & Zeno atque
 Albericus viventes Lege Longobardorum testes.
 * Ego Albericus qu. Bonifacius Notarius
 rogatus qui hac cartam comutationis scripsi,
 & post tradita complevi.

VIII.

*Vendita di Saladino, e Redalda Coniugati di
 Lege Romana a Dominico figlio di Dotto
 dall'anno 1083. il primo di Maggio.*

IN nomine Domini Dei eterni ani ab in-
 carnacione Domini nostri Jesu Kristi mil-
 lesimo octuagesimo tercio primo die mensis
 Madii indictione quinta feliciter.

Constat nos Saladino & Redalda jugalibus
 de Vico Albuciano qui professi sumus ambos
 ex natione nostra Lege vivere Romana ipso
 namque jugale meo mihi consentiente & sub-
 ter confirmante libenti animo & nostra bona
 voluntatem sine ulla vim pati nos insimul
 vendidissimus, & ita vendidimus tradidisse-
 mus & ita tradidissimus tibi vero Dominico
 filius quondam Dotho *de loco Calmaraga* a
 presenti die & ora ad tuam proprietatem ad
 habendum idest pecia una de terra (1) cum

ra-

(1) *Vinearum rasoles*, si ha nel Cronico di Farfa
 presso il Mur. che il Cangio spiega *per ordine di viti*;
Vineae modus: noi diciamo invece *una bina di Vigne*,
 cioè un tratto di piantagione di Viti.

rafoles super se juris abet proprietatis nostre quas nos habere & possidere visa sum qui posita est in finibus *Veronensibus in Valle Verriacus* ubi dicitur *Cammaraga* abet per longum perticas viginti & duas, & pedes sex lato de uno capite pertica una & pedes decem, de alio capite lato pertica una & pedes otto *ad pertica legitima de pedes duodecim ad extensis bracciis mensurata* qui de uno latus Marino abet, de alio latus Dominico Monico abet, de uno capite ipse venditor abet, de alio capite via & infra designato loco vel ejus mensuras, seu & predictas coherentias cum omnia super se abet nos jamdictus venditores exinde nullam nobis reservavimus ad ipsis rebus una cum ingressis comunibus, & per suprascripta nostra vinditione accepimus nos jam dictus venditores da te suprascripto emptore precio finito per arientum & alia merce valentem de danarios Veronenses solidos treginta & duos.

Quidem spondemus atque repromittimus nos jamdictis venditores vel nostris heredibus tibi suprascripto emtore vel aut tuos heredes aut cui tu dederis si de suprascripta nostra vendicione aliquando tempore molestare presumpserimus, & ab unumquemque omnem defendere non potuerimus tunc tantum & in quantum suprascripta nostra vendicio cum omnia super se abet eo tempore in consimile loco melioratum rebus valuerit duplare promitto & ac pagina vendicionis nostre sicut supra legitur omnique tempore firmam & stabilis in-

inconvulsa, & irrevocabilis permaneat cum stipulatione subnixā.

Actum in Civitate Verona. Feliciter.

Signum †† manibus suprascriptorum Saladino & Redalda jugalibus qui ac cartula vendicionis fieri rogavit ut supra.

Signum †† manibus Ermenardo, & Clemento, & Alexandro viventes Lege Romana testes.

Signum †† manibus Ardemano Paulo testes.

✱ Ego Magnifredus Notarius rogatus qui ac cartula vendicionis scripsi & complevi.

I X.

Locazione dell'Ospitale di S. Giovanni, fatta da Ilderado Prete della Chiesa di Verona, e Preposito di detto Ospitale dell'anno 1144, li 16. Febrajo.

Die jovis que est duodecimo Kalendas Martii in Civitate Verona in Casa Ilderadi presbiteri presencia bonorum hominum eorum nomina hic subter leguntur. Hii sunt Henricus, & Persenaldus, & Balduinus Pater & Filius, & Tebaldus & reliqui.

Inque eorum presencia supradictus Ilderadus Presbiter per lignum quod in sua manu tenebat investivit Bonvisinum Presbiterum de Ecclesia Sancti Johannis de Valle; nominative de pecia una de terra cum Casa Paladicia cum curte & orto in simul tenente que est posita prope suprascripta Ecclesia Sancti Johannis feni
& pe-

& pecia una de terra cum vitibus in Bona-
no; & pecia una de terra aratoria in Flefi
que est juris Senedochii Sancti Johannis que est
de sub regimine, & potestate Canonice San-
cte Veronensis Ecclesie; eo tamen ordine ut
ipse Bonvisinus, & sui heredes aut cui ipsi
dederint abere & detinere debent suprascriptas
omnes res sine omni contradictione suprascripti
Ilderadi Presbiteri qui est Prepositus Sancti
dicti Senodochii, vel eorum successorum da
modo in antea usque ad annos viginti novem
expletos & postea debent renovari ab ipso Pres-
bitero vel aliis successoribus suprascripto Bon-
visino vel suis heredibus aut cui ipse dederit;
ita ut per eos melioretur set non pejoretur
& persolvere exinde debeant fito de ipsa Ca-
sa per omnem festivitatem Sancti Johannis de
mense Junio *denarii sex*; de terra vero arato-
ria *quartum manipulum, nec batatica, (1)*
nec terratica (2) de suprascripta terra aratoria
cum vitibus terzo Conzio (3) de vino, ita ut
tinazium (4) vel vedam inclinare non debe-
ant

(1) *Nec battatica*. Ciò che diciamo volgarmente *la battarella*; questa voce manca pure nel Cangio; è un onorario sopra la battitura del grano.

(2) *Nec terratica*. Quello che si paga di affitto per seminarne nell' altrui terreno.

(3) *Terzo Conzio*. Voce Longobarda, che noi diciamo *Brento*. *Conzale* dicono a quell' istrumento, che i portatori del vino volgarmente detti *Torcolotti*, portano sulle spalle. *Terzo Conzio*, il teszo della vindemia; cioè ogni due uve.

(4) *Tinazium*. Diciamo *Tinazzo* a quell' ordigno di cui ci serviamo a far bollire le uve: Il Cangio non porta

ant *Passum vindemie* facere tantum ad unam personam, & similiter ad vinum transfundendum. Hec omnia que supra leguntur vino & blava debeant conducere per se ipse Bonvisino aut suos heredes vel suo misso in Civitate Verona in Senedochio supra scripto, & ipsi homines qui hoc conduxerit ad Senedochium debeant habere passum sicut consuetudo est; & supradicta terra cum vitibus bene debeant laborare, & plantare, & *durivas facere* (1) si opus fuerit, & *lodare* (2) & arrare si opus fuerit, ita ut per eos melioretur seu non pejoretur. Nulla alia super imposita esse debeant. Pena vero inter se posuerunt, ut quis ex ipsis aut successores vel heredes eorum non compleverint omnia qualiter superius legitur, vel si tollere aut laxare voluerit ante superscriptum tempus compona pars parti fide servandi *pena denariorum Verone Monete solidos centum*, & post pena soluta presens & pactu, & investitura in sua maneat robore.

Factum est hoc in anno ab incarnatione
Do-

questa voce se non per intendere certa proibizione di vender vino; manca però nel vero senso, qual' è il Carro, o recipiente con cui si conducono le uve medesime al torcolare; lo stesso che *veges*; che qui si dice *veda*.

(1) *Durivas facere*. Vuol dir far delle *mosse* attorno agli alberi, ed alle viti come direffimo, *coprirle per lo verno*. *Montuosum, sive ductivum* abbiamo in carta Spagnuola presso Antonio de Yopez Tom. VII. del Cronico dell' ordine di S. Benedetto. Anche questa parola si può aggiungere al Cangio.

(2) *Lodare*, o *Lotare*. Diciamo *Ludamare*. Cioè spargere del Letame; manca intieramente anche questa voce nel Cangio.

Domini nostri Jesu Kristi millesimo centesimo quarto decimo, suprascripto die Jovis, indictione septima. Unde duo brevica uno tinore scripti sunt.

✱ Ego Bonifacius Notarius rogatus ibi fui, & hoc breve scripsi & complevi

X.

Compra di Armeranda, e Pietro Consorti, da Martino Cbierico dell' anno 1128. 2. Febraro.

IN nomine Dei eterni. Breve recordacionis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam. In presentia bonorum hominum quorum nomina hic subter leguntur qualiter Martinus Clericus filius cuidam Presbiteri Guniunti investivit Armerendam & Petrum jugales de omni terra quas tenebat Pernardus qui dicitur Budello & venundedit eis ad fictum redendum pro uno quoque anno denarios duos Veronenses que terra est in loco qui dicitur Lamese, habet per longum perticas XXXIIII. de ambobus capitibus perticas. IIII. pedes. III. de uno latus filius Agnino habet, de alio latus filii Caurolo habet, de uno capite Martinus de Segnereto habet de alio capite via. II. pecia in seti campi habet per longum perticas XXXVIII. de ambobus capitibus perticas III. de uno latus filius Agnino habet de uno capite Johannes de Roveclara habet, de alio latus Offadura. III. pecia ibi prope habet per longum perticas XXVI. de ambobus capitibus perticas

F

cas IIII. pedes VI. de uno latus filius Agnino de alio latus via, de uno capite Martinus de Pelpa habet, de alio capite filius Bolzone habet. IIII. Pecia ibi prope habet per longum perticas XXII. de ambobus capitibus perticas IIII. de uno latus filius Agnino, de alio latus filius Bolzoni. De una capite Megalco habet de alio capite Offadura habet. V. Petia in Roveredo habet per longum perticas XXX. de uno latus filius.....de uno latus via. de uno capite Petrus habet, de alio capite filius Braco. VI Pecia in Roveredo habet per....perticas LVI. de ambobus capitibus perticas III. pedes III. de uno latus Offadura; de alio latus filius Agnino de uno capite (1) *Lavigno est*, de alio capite via. VII. petia ibi prope habet per longum perticas LXVIII. De ambobus capitibus perticas III. de uno latus filius Agnino, de alio latus filius Gaiperto, de uno capite via, de alio capite Valle est, & pro superius scripta mea investitura, seu vendicione accipi ego investitor, & venditor a vobis superius dictis emptoribus finitum precium inter arientum & alias merces solidos XXXIII. & promisit suprascriptus, vestros heredes, aut cui vos dederitis si de superius dicta terra, vel de *Fiso* (2) aliqua molestatio facta fuerit in aliquod tempus, & defendere illam ab uno
quo-

(1) *Lavigno est*. Cioè il fiume detto *Lavigno*.

(2) *Vel de fiso*. All' affitto ossia Livello; volgarmente diciamo *fiso*,

sie in presentia Randisii Turrifendi & aliorum.

Ibi-

segnato dell' *intrante* fino alli 19. del mese: *mendum in numeri nota*); questa non solo ne' Documenti s' estende fino alli 19. ma per fino alli 20. e 21., e quasi fino al fine. Due soli documenti io reco del Mon. di S. Catterina martire di questa Città, da' quali vedesi chiaro la verità del mio dire, e la giustificazion della data del Documento, riprovata dal Gangio. Il primo è dell' anno 1270. ed in questo ci si nota il giorno dei vent' uno del mese colla formola *vigesimo primo intrante Januario*. L' altro è dell' anno 1273. ed ivi pure notasi *vigesimo intrante Januario*. Per quello poi che spetta all' *exeunte* io sono d' avviso, che si trovino ancora all' oscuro que' celebri uomini di sopra accennati, i quali stabiliscono che il calcolo dell' *exeunte* abbiassi a computare con ordine retrogrado, cioè dal fine del mese incominciando, e terminando alla metà del medesimo; sicchè il mezzo sia il termine, e non la continuazione del calcolo. Già si è veduto di sopra che quest' ordine retrogrado nella partizione del mese non si verifica secondo il fissato sistema; essendo che l' *intrante* progredisce oltre il mezzo da lor stabilito; cioè non solo fino alli sedeci, ma per fino alli venti, e vent' uno di più del mezzo. Ora egli è poi incerto pur anche, che il calcolo dell' *exeunte* cominciari debbasi dal fine del mese con ordine retrogrado, e a terminare si vada al mezzo dello stesso mese. Io non addurrò che una prova all' opposto la quale mi par decisiva, perchè ci nota sicuramente, e con periodo certo il giorno del mese nell' *exeunte*, lo che non può sperarsi da altre simili carte, le quali colla somiglianza di loro espressione, altro non fanno che lasciare chi legge nel medesimo dubbio, ed in pari incertezza. Ell' è un monumento del secolo XIII. datoci dal Co. Althan nel suo Lib. *De Calendariis in genere*, alla pag. 281. il quale contiene le Feste Mobili della Chiesa Aquileiese. Ora qui dice: *Quapropter fratres carissimi annunciamus vobis diem Sanctum, & Sanctissimum Pasche sexto die intrante mense Aprili. Initium vero Quadragesime decimo nono die exeunte mense Februario. Sit pax & gra-*

Ibique Domnus *Wido* (1) Archipresbiter Veronenfis Ecclesie loquela & consensu *Presbiteri Adelardi* (2) & Dominorum Clarinbaldi, & Andreæ, Venture, Perbuconi, *Norandini* (3), Turrifendi, Canonicorum Veronenfis

F 3

fis

tia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Gli anni ne' quali cadde la Pasqua nel giorno dei sei di Aprile furono li 1287. 1292., e 1298. che non sono Bissesti. Notandosi qui il principio del Quaresimale Digiuno alli diecinove del mese di Febraro colla formola *decimo nono exeunte*; chiaro si vede non poterfi adottar come canone certo in questo proposito l' opinione de' sopra lodati Maestri del Calcolo per ordine retrogrado; mentre *il decimasono exeunte*, verrebbe ad essere con questa regola non più *il diecinove di Febraro*, ma *il decimo dello stesso*: lo che non corrisponderebbe al termine dei sei del notato Aprile in cui viene fissata la Pasqua.

Per non allungar di soverchio la nota, conchiuderò, che niente di certo si può stabilire in questo proposito; e che siccome tanto dell' uno, che dell' altro Calcolo trovati nelle Carte esempio per sostenere il proprio assunto; così cred' io, che buon giudizio, perizia somma, e posato criterio ricerchisi per distinguere in un monumento la regola onde fissare la data ch' ei ci presenta espressa con quelle dubbie formole di cui sin' ora abbiam ragionato.

(1) *Guidone* fu Arciprete del Capitolo nostro dall' anno 1196. all' anno 1212. In altre carte dicea: *Guido Dei Gratia Majoris Ecclesie Archipresbiter*; e similmente *Oprando*; *Alberto*, e *Stefano*.

(2) *Adelardo Canonico Cantore*, il quale dall' Ughelli e comunemente si è preso per il Vescovo, e Cardinale di questo nome, abbenchè vivente in questo istesso tempo e come Vescovo, e come Cardinale; esercitando similmente il nostro *Adelardo* l' ufficio di cantore.

(3) *Norandino*. successe al Cardinal *Adelardo* nel Vescovato l' anno 1212; *Adelardo* essendosi ritirato nel Monastero di S. Zeno Maggiore ove morì, e fu sepolto l' anno 1224. il di cui sepolcro fu scoperto nel secolo passato, come abbiamo nell' Ughelli.

fis Ecclesiæ cassavit investituram quam Dominus Lotarius Canonicus Veronenſis Ecclesiæ fecerat Carlaxario filio Johannis de Andræa de *Cintis* (1) de Plebe & Fraternitate illius Plebis de prima Prebenda vacante, loquela suprascriptorum Canonicorum & Capituli. Suprascriptus Dominus Archipresbiter investivit suprascriptum Carlaxarium de Ecclesia Sanctæ Mariæ Plebis de Cintis & fraternitate illius Plebis, & de prima Prebenda vacante; ita tamen quod suprascriptus Carlaxarius debeat habere omni anno de suprascripta Plebe decem solidos Denariorum Veronenſium usque dum prima Prebenda aperiretur eidem Carlaxario, & si placuerit eidem Domino Archipresbitero antequam aperiatur prima Prebenda, quæ suprascriptum Dominus Archipresbiter possit augere, & dare de bonis suprascriptæ Plebis suprascripto Carlaxario; Sacramentum quod fecit fidelitatis suprascripti Carlaxarii, & de custodiendis bonis illius Plebis ut continetur in Cartula Bonavisæ Notarii; set Fœnum hoc retinuit in se suprascriptus Dominus Archipresbiter quod ipse cum Capitulo Canonicorum possit removeere suprascriptum Carlaxarium a suprascripta Plebe, & mittere eum in aliam suam Ecclesiam.

Anno a nativitate Domini millesimo centesimo nonagesimo nono; indictione secunda.

Ego

(1) La Pieve di S. Maria di Cinto nel Territorio di Padova soggetta al Capitolo nostro, e perciò considerata di Diocesi Veronese.

†† Ego Bonavisa Domini Federici Romanorum Imperatoris Notarius interfui, & hanc Cartulam rogatus scripsi.

X I I.

*Statuti del Comuni di Negraro
dell' anno 1238. 27. Marzo.*

Ordinamenta Communis Nigrarii.

Die Dominico quarto exeunte Marcio, in Nigrario super monte Sancti Petri, in presentia Zongelini filii Zeneli de Rainerio, Balioti filii Temalini de Pogiaga, & aliorum testium.

Ibique Bonetus Syndicus, sive Villicus Communis Nigrarii, Zugnus & Capra Decanos; Bonaconsa de Ceriago, Johanis de Ronchaello; Dominus Facinus de Ara, Trivixanus filius Dini Primicerius de Valle, Trentinus Bonagnellus de Tomanige, Gerardus Salaris, Magister Morandus, Talentus de Mezane, Temalinus de Pogiaga, & Ego Consiliatores omnes suprascripti cohaunati, sive congregati ad honorem Dei, & Beatæ Virginis Mariæ volentes facere *Postas*, Banna, Statuta, & Ordinamenta super Castrum vel Plebem Nigrarii. In primis sic statuerunt, & ordinaverunt concorditer super cunctas personas habitantes in districtu Nigrarii, si præceptum fuerit alicui, ut debeat facere (1) *Vaitam*, vel *Vaitam*

F 4

tam

(1) *Facere Vaitam*, vuol dire far la guardia la ronda, o sentinella. Vedi il Cangio *Waita* tutt' ora volgarmente dicesi *fare la guaita*, o *sguaita*, a quelle persone che vanno in cerca di qualcheduno.

tam Castrī. vel Plebis, & non fecerit emendet pro banno *II. Solidos Denariorum Veronensium* in die noctuque, & refaciat illud idem. Et si *præceptor* præceperit bene solvat illud idem. Item si quis intraverit, vel exierit dictis locis scilicet de Castro, vel de Plebe, si non intraverit vel exierit per *Portam* emendet *XX. Solidos*. Item si aliqua vaita fuerit (1) *Acorbelata*, emendet *XII. Denarios* pro una quaque vice: Item si quis furatus fuerit de bonis Castrī, vel Plebis emendet *V. Solidos* pro unaquaque vice, vel de bonis qui erunt in dictis Locis. Item si quis *Portenarius* dimiserit intrare aliquem (2) *Forandanum* in dictis locis sine verbo *Capotanei* qui protempore erit, vel erunt emendat *V. Solidos* pro unaquaque vice. Item si quis *sforzaverit Portenarium* vel conduxerit aliquem in dictis locis sine voluntate *Portenarii* emendet *V. Solidos*. Item si præceptum fuerit alicui ex capitibus Decanis, ut sit coram *Capotaneo*, & non erit ad terminum sibi datum emendet *II. solidos*. Item si aliquis habentem plus *XVI. annorum*, & a *LX. inferius* non *currerit ad rumorem* per homines *cridantem*, & *Campanas sonantem* per districtum *Nigrarii* emendet *V. soli-*

(1) *Accorbelata. Sorpresa. Da Corbellare. Anche questa manca nel Cangio, si spiega. Se alcuno mentre fa sua guardia verrà sorpreso al suo posto; o in altro luogo rondando.*

(2) *Forandanum. Forastier. Questa pure non si trova nel Cangio; vuol dir propriamente, un vagabondo, un birbante.*

solidos pro una quaque vice. Item si ille qui custodierit *Campanilem* Plebis non sonaverit Campanas quum rumor erit in Districtu Nigrarii, & oportuerit emendet V. solidos. Item si quis electus fuerit per Capotanium de dictis Locis, & non juraverit ad terminum sibi datum emendet V. solidos, & postea juret. Item si aliquis debuerit solvere aliquem Bannum, & non solverit ad terminum sibi datum, solvat duplum. Item si quis conduxerit aliquem Capotanium ad Placitum Veronæ vel Sindicum dicti Comunis pro bannis non observatis, & admiserit Placitum emendet XX. solidos pro banno. Item dixerunt, & statuerunt quod omne pignus debeant poni in manu Maxarii Comunis Nigrarii, vel Sindici & dictum Communem debeat habere medietatem mercantias, & alia medietas debeat habere (1) *Capotanium* & facere expensas comuniter. Et ibi incontinenti omnes suprascripti concorditer ex una voluntate eligerunt suprascriptum Temalinum per *Capotanium* dicti Castri hinc ad proximum Festum Sancti Petri de Junio, & eligerunt Guixardum filium Magistri Morandi per Capotanium Plebis hinc ad unum. mensem, & ibi dictus Temalinus juravit ad Sancta Dei Evangelia quod ipse faciet dictam *Capotanium* hinc ad dictum terminum bona fide, sine

(1) La voce di Capitanio deriva secondo il Muratori da *Catapane*, che ne' secoli posteriori era il Comandante de' Greci nella Calabria, e nella Sicilia.

ne fraude, & quod aministrabit cunctas (1) *Viatas*, & *Scaraviatas* equaliter, & quod salvabit dictum Castrum & quod faciet attendere omnes Postas, & Banna quas suprascriptas sunt hinc ad dictum terminum remoto odio, amore, timore, precio, & omni malo *supbisy* & hoc totum fecerunt salvo honore, & (2) *Statutum Comunis Verone* & salvo jure addendi, & minuendi quod fecerit Villicus cum tocius Consilii, vel majoris partis.

Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo octavo indictione undecima.

Ego Nigrellus Notarius filius quondam Domini Venturæ Domini Federici Imperatoris interfui, & rogatus scripsi.

(1) *Viatas*, & *Scaraviatas*. *Viatas* è lo stesso che *Vaita*, che vuol dire cioè *guardia*, o *sentinella*, da *Waite*; *excubia*. *Scaraviata*, è il giro o'l turno che toccava a tal' uno alla sua volta o per far sentinella, o la ronda; o per andar ove venisse commesso; *da Scara*, o *Scaram facere* che significa secondo il Glossario Germanico, servire al Padrone quando egli comandi, e portar ambasciate, o Lettere al luogo destinato. Vedi nel Cangiò alla parola *Scaraguayta Exchergayta*.

Contrade di Negraro nominate nel Documento.

Ara. Piccolo luogo sotto Negraro.

Ceriago. Contrada de Co. Co. Boni.

Mezane. Ora Mazan, comun di Negraro ora separato.

Pojaga. Ora si dice Pojega.

Ronchaello.

Valle.

(2) *Statutum comunis Verone*. Intende dello Statuto recentemente fatto dal comun di Verona, nell' anno 1228.

FINIS.

INDICE

Di alcune cose notabili, secondo l'ordine
della Materia, e delle pagine.

	pag.
E uganei ; popoli sconosciuti	11
Gli autori Greci ci hanno levata la lor conoscenza	9
Plinio ci dà la loro Etimologia	ivi
Onofrio Panvinio la segue	ivi
Livio non s' accorda con Plinio nel sito di questi popoli	8
Egli si contraddice nello stabilire l'origine di questi Euganei	10
Plinio si vergogna di seguire gli autori Greci nella sua descrizione de' Popoli Italici	8
Verona si è sempre considerata di derivare da simili Euganei , cioè da nobile , ed eccellente origine	11 e 46
Cid volle espresso nel primo motto della sua Moneta indicandolo a' posteri colla abbre- viatura di EV.	ivi
Verona Città legislatrice. Justi latrrix	12 e 47
Questo volle parimente espresso nella sua Moneta con l'altra abbreviatura di IV.	13 e 48
L'insigne Collegio de' Nobili Giudici Verone- nesi giudica tutt' ora definitivamente le Cause della Città di Cattaro nella Dal- mazia	12 e 52
Raterio Vescovo nostro del Secolo X. nel Discorso sopra la traslazione di S. Me- trone, resta sorpreso della moltitudine de' sapianti Veronesi	52
	Ma-

<i>Magistrati che presiedevano anticamente al governo politico di Verona accennati</i>	14 e 54
<i>Alterazione del valor delle Monete quasi giornaliero, biasimato</i>	35
<i>Monete Veronesi enumerate</i>	3
<i>Il gius della Zecca era comune alla Città, ed al Vescovo</i>	17
<i>Le Città di Lombardia prendono da Verona la norma nel saggio, e nel peso delle loro Monete</i>	32 e 34
<i>Somma gelosia di Verona nel battere Monete di buona pasta, e di giusto peso</i>	18
<i>Pena, che nello Statuto antico s'incontra a chi trasgredisse un tal ordine</i>	19
<i>Alcuni monetarij Veronesi enunciati</i>	29
<i>Monete di Oro di maggior forma coniate in Verona, ove si dice Verona Città Metropoli</i>	ivi
<i>Corte regale, e pubblico Palagio in Verona</i>	27
<i>Suo sito indicato</i>	ivi
<i>Da questo Palagio, Cesare Q. Julio Gallieno terzogenito di Gallieno Seniore, chiama il Vescovo S. Zenone a guarire l'unica sua figlia Giulia nobilissima fanciulla</i>	28
<i>Questo terzo genito di Gallieno, di cui se ne ha traccia in Sexto Vittore, si riscontra più chiaro in una celebre Iscrizione presso Grutero, e nel Pratillo nel suo Trattato della via Appia; con che s'accorda ottimamente la Storia della nostra Chiesa riguardo all'epoca di S. Zeno, non intesa sin' ora</i>	28
<i>La Moneta Veronese per molto tempo fu usata dalle Città Lombarde, prima della introduzione delle loro Monete</i>	31
<i>Espressione particolare ne' Documenti del Secolo X. spiegata</i>	33
<i>Denari deboli, e forti. Quai fossero</i>	37
<i>Altra espressione che s'incontra sovent e sulle</i>	

Car-

<i>Carte dichiarata</i>	
<i>Mediano ; Moneta Veronese , e sue vicende</i>	39
<i>Motto antico nella Moneta , travolto sotto i Scaligeri ; e perchè</i>	41
<i>Il Sig. Liruti presso il Sig. Filippo Argelati , non distingue la prima forma della nostra Moneta</i>	49
<i>Spiegazione delle Lettere della Moneta</i>	43
<i>La interpretazione delle Lettere CONOB di Cedreno sembra sin' ora la più verisimile di ogn' altra</i>	44
<i>Autonomia delle Città della Grecia sotto i Romani</i>	45
<i>Stmile delle Città Lombarde ne' Secoli XII. e XIII.</i>	46
<i>Antico Sigillo della Città di Verona , che giustifica la Lezione delle Lettere della Moneta Anonimo Pipiniano ; suo Ritmo messo dall' autore nella migliore sua luce ; e gentile ricriminazione per le Effemeridi Letterarie di Roma riguardo a Dante , ed alla sua Divina Comedia</i>	47
<i>Moneta col nome di Verona prodotta dal Masfei , rifiutata</i>	50
<i>Altra negli Opuscoli Scientifici , e presso il Sig. Argelati creduta di Alboino , resa dubbiosa</i>	24
<i>Serie di alcuni documenti in proposito della Moneta</i>	56
<i>Riflessi sopra l' acclamazione di feliciter</i>	57
<i>Dubbj sulla regola di computare i giorni del mese coll' intrante , ed exeunte provosta dall' autore del Libro de l' Art de verifier les Dates , dal Du Gange , e dal Mabillon</i>	60

IL FINE.

Er-

Errori

Correzioni

Pag. 10	lin. 24	Rathum	Rhætorum
18	7	la principio	§da principio
29	11	del MSS. 2. Ottobre	del 1115. 2. Ottobre
37	33	des Monyes	des Monoyes
49	13	è nella Pre- fazione alla pag. 42.	e nella Prefazione, e alla pag. 26. 29. 32.
54	11	cui oltre la fama	il quale oltre la fama.
56	14	il Sig. Liruti	il Sig. Argelati